


Ref. n. 107 del 12-04-2012



INTESA

**PER LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
(PTCP) DI PIACENZA RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL
"PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL
BACINO DEL FIUME PO" (PAI)**

Piacenza, lì 12 aprile 2012

INTESA

PER LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI PIACENZA RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL "*PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO*" (PAI)

STIPULATA

AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 112
DEL 31 MARZO 1998, DELL'ART. 21 DELLA L. R. EMILIA-ROMAGNA N. 20
DEL 24 MARZO 2000 E DELL'ART. 1, COMMA 11, DELLE NORME DI
ATTUAZIONE DEL PAI

TRA

- **l'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO**
rappresentata dal Segretario Generale, Dott. Francesco Puma, nato a Massa il 3 ottobre 1951, il quale interviene nel presente atto in tale Sua veste nel solo interesse ed in rappresentanza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in esecuzione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 25 maggio 2010;
- **la PROVINCIA DI PIACENZA**
rappresentata dall'Assessore alla Programmazione e sviluppo economico del territorio, urbanistica, politiche per la montagna, Avv. Patrizia Barbieri, nata a Cremona l'otto maggio 1960, la quale interviene nel presente atto in tale Sua veste nel solo interesse ed in rappresentanza della Provincia di Piacenza, in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 dell'undici aprile 2012;
- **la REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
rappresentata dall'Assessore alla Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile, nata a Piacenza l'undici agosto 1966, la quale interviene nel presente atto in tale Sua veste nel solo interesse ed in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 412 del 10 aprile 2012;

VISTO

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’ autorità di bacino del fiume Po*”;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- in particolare, l’art. 57 (*Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore*) di tale Decreto;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- in particolare, l’art. 20, comma 2 di tale Decreto, relativo alla predisposizione ed all’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- la L.R. Emilia - Romagna 24 marzo 2000, n. 20, recante “*Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 21, comma 2 della suddetta legge regionale;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- in particolare gli artt. 67 e 170, comma 2bis del suddetto Decreto (come modificato dall’art. 1, comma 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 13);

RICHIAMATI

- il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (brevemente PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con la Deliberazione del n. 18 del 26 aprile 2001, in forza dell’allora vigente legge 18 maggio 1989, n. 183 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”, nonché le successive Varianti di tale Piano stralcio;
- l’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI, con particolare riferimento all’art. 1, comma 11 di tali Norme;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 126 del 4 febbraio 2002, recante “*legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 – Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)*”;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 225 del 16 febbraio 2004;
- l’“*Accordo Preliminare ai sensi dell’art. 21 comma 3 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 per il raggiungimento di una intesa relativa alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia nel settore della tutela*”;

- dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 21, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20*” sottoscritto tra l’Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna e le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in data 9 marzo 2004;
- la D.G.R. Emilia-Romagna 3 maggio 2004, n. 803 recante “*Attuazione delibera di Giunta regionale 4 febbraio 2002, n. 126 -Approvazione dell'aggiornamento della Carta Inventario del dissesto regionale per il territorio collinare e montano del bacino idrografico del fiume Po in Emilia-Romagna*”;
 - la Determinazione del Direttore Regionale dell’Ambiente e della Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia – Romagna n. 9975 del 21 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino n. 15 del 19 luglio 2007, recante “*art. 12, comma 7, lett. d della legge 18 maggio 1989, n. 183 - Conferimento di delega al Segretario Generale per la stipulazione - ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - delle intese di cui all'art. 1, comma 11 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*”;
 - il provvedimento del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (adottato nella sua veste di Presidente del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po) prot. n. DEC/DDS/2008/0046 del 24 gennaio 2008;
 - il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (brevemente PTCP) adottato dal Consiglio della Provincia di Piacenza con deliberazione n. 17 del 16/2/2009, approvato dallo stesso Consiglio con deliberazione n. 69 del 2/07/2010, in vigore dal 27/09/2010;

PREMESSO CHE

- l’art. 13, comma 1 della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183, in base alla quale è stato formato il *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po* (PAI) e le sue successive Varianti, ha stabilito la ripartizione dell’intero territorio nazionale in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. d della medesima legge) e la loro classificazione in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della citata legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po è stato riconosciuto quale bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po, alla quale è stato attribuito il compito di elaborare il Piano di bacino per tale ambito territoriale;
- l’art. 17 (*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino*), comma 1 della citata legge n. 183/1989 definiva espressamente il Piano di bacino come “*piano territoriale di settore*”, ed aggiungeva che esso è lo “*strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*”;
- il comma 4 del medesimo art. 17 stabiliva, in particolare, che “*i piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo*”. Ciò comporta, in particolare, che i Piani ed i

Programmi di sviluppo socio – economico e di assetto ed uso del territorio previsti dall’ordinamento vigente non devono comunque essere in contrasto con il Piano di bacino (come espressamente ribadito e precisato dal successivo art. 65, comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- il comma 6ter del medesimo art. 17 prevedeva inoltre la possibilità di adottare il Piano di bacino per stralci relativi a settori funzionali;
- ai sensi della norma di cui al punto precedente, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*” (PAI), il quale è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il PAI è lo stralcio del Piano di bacino del Po che persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino idrografico di detto corso d’acqua un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI ha esteso ai corsi d’acqua di tutto il bacino (ad eccezione del Delta) la delimitazione e la disciplina normativa delle Fasce fluviali già introdotta precedentemente dal “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (PSFF) approvato con DPCM 24 luglio 1998);
- nel PAI sono state comprese anche le aree già oggetto del precedente “*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato*” (c.d. PS 267) approvato (unitamente alle misure di salvaguardia per le aree perimetrate) con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 26 ottobre 1999; il PS 267 è stato successivamente aggiornato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 20 del 26 aprile 2001;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- l’art. 15 della legge 8 luglio 1990, n. 142 (ora art. 20, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ha stabilito che la Provincia “*ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare indica [...] c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico – forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque*”, aggiungendo, poi, che la Provincia è tenuta a trasmettere il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito brevemente definito PTCP) alla Regione “*ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica*” (art. 20, comma 3 T. U. citato);
- al pari del PAI, il PTCP costituisce uno strumento della pianificazione territoriale (nel senso visto in precedenza), ma rispetto al primo, esso ha carattere *generale* rispetto all’intero ambito territoriale di sua competenza ed è perciò destinato, per sua natura, a recepire le previsioni dei piani sovraordinati, sia generali che di settore, che interessano il territorio di riferimento del PTCP stesso, nel rispetto di procedure e criteri prestabiliti dal legislatore statale e regionale;

ATTESO CHE

- in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato successivamente emanato il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'art. 57, comma 1 di tale Decreto stabilisce che *“la Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore [...] della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti”* prevedendo inoltre, al comma 2, che *“in mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale”*;

ATTESO, INOLTRE, CHE

- la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante la *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”*, la quale, tra l'altro, ha introdotto, con maggiore incisività rispetto al passato, le tematiche ambientali negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed ha assunto tra i propri principi ispiratori quello della pianificazione concertata;
- detta legge, all'art. 21, comma 2 ha previsto che la Provincia, *“ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio”* ed aggiungendo inoltre che *“il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 112/98, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate”*;
- l'art. 15 della L. 142/1990 (ora art. 20, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000) alla lett. c) stabilisce che il PTCP deve indicare, in particolare, *“le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque”*;
- con riguardo all'ambito territoriale di riferimento del PAI, la materia di cui alla suddetta lettera c) corrisponde ai contenuti del PAI medesimo, come indicati dall'art. 1 delle Norme di Attuazione di tale stralcio del Piano di bacino del Po;
- pertanto ricorrono i requisiti affinché la Provincia, attraverso il PTCP, possa dare attuazione all'art. 21, comma 2, della L.R. n. 20/2000 assumendo il valore e gli effetti del PAI;
- coerentemente, con D.G.R. 4 febbraio 2002, n. 126, la Regione Emilia-Romagna ha quindi specificamente provveduto ad indicare i requisiti tecnici minimi che i PTCP devono possedere perché si possa procedere alla stipulazione dell'intesa con l'Autorità di bacino, con riguardo al settore funzionale dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo;

ATTESO, PERTANTO, CHE

- in particolare, in conformità alle menzionate disposizioni in materia di PTCP ed ai principi precedentemente ricordati (sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione), il comma 11 del suddetto art. 1 delle Norme di Attuazione del PAI ha stabilito espressamente che *“i Piani territoriali di coordinamento”*

provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione";

- la disposizione di cui al punto precedente stabilisce, inoltre, i *criteri* da osservare per la stipulazione dell'Intesa di cui al suddetto art. 57, nonché i *contenuti* generali che devono costituire oggetto dell'Intesa medesima;
- in particolare, lo scopo fondamentale dell'Intesa è quello di assicurare il coordinamento delle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTCP, al fine di garantire imprescindibilmente la realizzazione di un sistema di tutela sul territorio il quale non deve essere inferiore a quello stabilito dal PAI e deve pertanto essere basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio di quelle di tale stralcio del Piano di bacino;
- le suddette finalità devono essere perseguite mediante la definizione, nell'ambito dell'Intesa medesima, degli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica che risultano all'uopo necessari;
- tali criteri, indirizzi e prescrizioni appaiono coerenti con quanto premesso in relazione alla differente natura (*generale* il PTCP, *settoriale* il PAI) dei due suddetti strumenti di pianificazione territoriale;

CONSIDERATO CHE

- per la complessità dei temi che ne costituiscono oggetto, la stipulazione dell'Intesa di cui alle leggi ed alle norme di Piano sopra menzionate comporta lo svolgimento preliminare di una procedura ampiamente partecipata e condivisa, coerente coi principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa ed espressamente finalizzata alla comune assunzione della titolarità dei risultati da parte dei soggetti istituzionali coinvolti;
- per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 11 delle N.d.A. del PAI ed allo scopo di consentire lo svolgimento della procedura di cui al punto precedente in collaborazione ed in modo coordinato tra tutte le Amministrazioni interessate, nella seduta del 25 febbraio 2003 è stato sottoposto all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino (che ne ha preso atto: punto 7a del Verbale della seduta) uno *schema di accordo preliminare*, finalizzato a disciplinare i rapporti fra le Amministrazioni e lo svolgimento condiviso delle attività tecniche ed amministrative necessarie per procedere, successivamente, alla stipulazione dell'Intesa ai sensi del D.Lgs. 112/98, nella prospettiva dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate, esteso all'intero processo di definizione dei contenuti del PTCP, in modo da pervenire ad una definizione ampiamente condivisa dei risultati e degli obiettivi che il PTCP si prefigge di raggiungere nel settore della pianificazione di bacino. Il Comitato ha preso atto favorevolmente di tale schema, nel quale, in particolare, era previsto che, per lo svolgimento delle suddette attività, fossero costituiti appositi gruppi di lavoro composti da funzionari di tutte le Amministrazioni interessate;
- sulla base di tale schema (preliminarmente approvato dalla Regione con D. G. R. n. 225 del 16 febbraio 2004) tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna e le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara è stato sottoscritto, in data 9 marzo 2004, un "*Accordo Preliminare ai sensi dell'art. 21 comma 3 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 per il*

raggiungimento di una intesa relativa alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 21, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20" (di seguito denominato Accordo Preliminare);

- ai sensi dell'art. 1 di tale Accordo Preliminare, la finalità essenziale dello stesso era quella di concludere l'intesa affinché al PTCP potessero essere riconosciuti il valore e gli effetti di Piano di tutela nel settore della difesa del suolo, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 21 comma 2 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s. m. i.;
- in particolare, l'Accordo Preliminare ha previsto (art. 2) la costituzione, tra tutte le Amministrazioni firmatarie, di un Gruppo di Lavoro (composto da funzionari o dirigenti dipendenti da tali Amministrazioni) con lo scopo di svolgere attività di interesse comune finalizzate ad elaborare una proposta contenente disposizioni tecnico – normative in base a cui fosse possibile procedere alla stipulazione dell'Intesa;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- in coerenza con lo schema dell'Accordo Preliminare e alla Determinazione del Direttore regionale dell'Ambiente e della Difesa del Suolo e della Costa n. 9975 del 21 luglio 2004, la Provincia di Piacenza ha attivato il Gruppo di Lavoro tecnico per l'elaborazione delle analisi necessarie al raggiungimento dell'Intesa;
- la Provincia di Piacenza ha indicato quale obiettivo prioritario dell'attività del Gruppo di Lavoro Provinciale l'aggiornamento del quadro del dissesto e del sistema di tutela fluviale, con i relativi riflessi sugli strumenti urbanistici, in considerazione dell'impostazione e dei contenuti del proprio PTCP;
- all'esito dello svolgimento dell'attività di interesse comune di cui all'Accordo preliminare, il Gruppo di Lavoro provinciale ha elaborato la Relazione tecnico-normativa, provvedendo altresì all'espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti previsti nell'ambito dell'Accordo medesimo;
- sulla base dei contenuti illustrati in tale Relazione ed in coerenza con gli stessi, è stato approntato, nell'ambito della Variante Generale al PTCP di Piacenza, l'apparato tecnico-normativo sostitutivo del PAI, i cui contenuti costituiscono l'oggetto della presente Intesa, la cui formulazione è presupposto necessario per l'efficacia della Variante stessa, ai sensi dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 27, comma 9, della L. R. n. 20/2000, come peraltro indicato nella delibera di approvazione della Variante medesima, al punto 8 del dispositivo;
- gli elaborati cartografici del PTCP sul dissesto idraulico ed idrogeologico sono derivati dall'aggiornamento della Provincia della Carta Inventario del Dissesto di cui alla D.G.R. Emilia-Romagna n. 803 del 3 maggio 2004, in revisione dell'Elaborato 2 del PAI, mentre gli elaborati cartografici sulle fasce fluviali sono derivati da modifiche (ex art. 1, comma 9, e art. 27, comma 3, delle NdA del PAI) e da nuove delimitazioni (ex art. 25, comma 4, delle NdA del PAI) rispetto all'Elaborato 8 del PAI, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 126 del 4 febbraio 2002 e coerentemente con le metodologie utilizzate nel PAI;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'art. 175, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- in particolare gli artt. 67 e 170, comma *2bis* del suddetto Decreto (come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 13) dispongono la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del Decreto medesimo, fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 del citato art. 63;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza dell'Autorità di bacino del fiume Po alla sottoscrizione della presente Intesa;

ATTESO, INOLTRE, CHE

- con Deliberazione n. 15 del 19 luglio 2007, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po ha conferito al Segretario Generale apposita delega per la stipulazione delle intese di cui all'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI;
- con Deliberazione n. 5 del 25 maggio 2010, il Comitato Istituzionale ha nominato il Dott. Francesco Puma Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Po;

P. Q. S.

tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Provincia di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Finalità ed effetti dell'Intesa)

1. Le premesse sopra specificate e l'allegata Relazione tecnico-normativa formano, ad ogni effetto, parte integrante della presente Intesa.
2. Per effetto della presente Intesa e per tutta la durata della stessa, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di *piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza* e trova applicazione in luogo del PAI vigente, con i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alle norme successive.
3. In virtù della stipulazione della presente Intesa, relativamente all'ambito territoriale della Provincia di Piacenza, il PTCP attua le finalità e gli obiettivi del

PAI, specificandone ed articolandone i contenuti e, in particolare, circostanziandoli e coordinandoli con le finalità di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, allo scopo di assicurare, per detto territorio, la realizzazione di un assetto idraulico ed idrogeologico idoneo a garantire un livello di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti non inferiore a quello del PAI e basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio di quelle contenute in detto Piano stralcio.

4. Le disposizioni del PTCP per le materie oggetto della pianificazione di bacino per l'assetto idraulico ed idrogeologico sono da ricondurre ai principi e gli indirizzi contenuti nelle seguenti Norme di Attuazione del PAI: art. 1, commi 3, 7 e 9; art. 2; art. 6; art. 9, comma 12; art. 18, comma 3; art. 24; art. 29, comma 1; art. 30, comma 1.

ARTICOLO 2

(Quadro conoscitivo e cartografie prescrittive di riferimento)

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, il quadro conoscitivo di riferimento per il territorio della Provincia di Piacenza è dato dai seguenti elaborati del PTCP:
 - Relazione di Piano – paragrafo 3.1.5 “La qualità del reticolo idrografico” e paragrafo 3.1.6 “La qualità del suolo”;
 - Volume B “Sistema naturale e ambientale” del Quadro Conoscitivo – paragrafo B1.1 “Il suolo e il sottosuolo” e paragrafo B1.2 “La rete idrografica”;
 - Tav. B1.b “Carta del dissesto” e Tav. B1.f “Carta delle aree di pertinenza fluviale” del Quadro Conoscitivo;
 - ulteriori Tavole e Allegati del Quadro Conoscitivo, elencati al paragrafo B1.4 “Gli elaborati” del Volume B del Quadro Conoscitivo, come da selezione indicata in allegato alla presente Intesa tra gli elaborati “a supporto dell’Intesa”.
2. Ai fini di cui al precedente art. 1, le cartografie prescrittive di riferimento per il territorio della Provincia di Piacenza sono date dai seguenti elaborati del PTCP:
 - per il dissesto idraulico ed idrogeologico, Tav. A3 “Carta del dissesto” e Allegato alle Norme N10 “Elenco delle zone sismiche, delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e degli abitati da consolidare e trasferire”, sostitutivi dell’Allegato 4 e dell’Allegato 4.2 all’Elaborato 2 “*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici*” del PAI;
 - per le fasce fluviali, Tav. A1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale”, sostitutiva dell’Elaborato 8 “*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*” del PAI, ad eccezione dei tratti indicati nella Relazione tecnico-normativa come oggetto di ulteriori verifiche, in corrispondenza dei quali le delimitazioni individuate nella Tav. A1 e nell’Elaborato 8 coesistono esplicando la loro efficacia nei termini più restrittivi contenuti nelle rispettive disciplina di tutela;
 - per le attività di gestione dei rifiuti ricadenti nelle aree di cui ai punti precedenti, Tav. vR1 “Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti”, Tav. vR2 “Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti” e Allegato alle Norme R “Elenco fattori escludenti per tipologie di impianto al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente Piano rifiuti e confermate dal PPGR (prospetti n. 1, 2 e 3)”.

ARTICOLO 3

(Disposizioni relative alle aree in dissesto idraulico ed idrogeologico)

1. Gli ambiti territoriali disciplinati dal presente articolo sono individuati negli elaborati del PTCP indicati al comma 2, primo alinea, del precedente articolo 2.
2. Per gli ambiti di cui al presente articolo trovano applicazione, in luogo delle disposizioni del PAI, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo 1° “Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque”, articoli da 30 a 32, delle Norme del PTCP, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
3. Per quanto concerne le attività estrattive e le attività di gestione dei rifiuti, le disposizioni del PAI sono contenute negli articoli di cui alla Parte II, Titolo III, Capo 2° “Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti” e nell’art. 116 “Attività estrattive e indirizzi al PIAE”; le disposizioni del PAI relative a tali ambiti tematici sono contenute anche nei relativi piani di settore, Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), non oggetto della presente Intesa, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, comma 4.
4. Negli ambiti di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione le Direttive del PAI.
5. Con riguardo a tutte le attività oggetto di specifiche disposizioni da parte del PAI negli ambiti di cui al presente articolo e per le quali il PTCP non stabilisca un’espressa disciplina normativa, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del PAI.
6. Per le delimitazioni individuate nel PTCP che configurano una situazione di maggiore limitazione all’uso del suolo rispetto a quanto previsto dal PAI, le disposizioni di cui al precedente comma 2 trovano applicazione, in luogo del PAI, a decorrere dalla data di adozione del PTCP, pur con esclusivo riferimento ai suddetti maggiori vincoli;
7. Nei casi di dubbi interpretativi trovano applicazione le norme più restrittive.

ARTICOLO 4

(Disposizioni relative alle fasce fluviali)

1. Gli ambiti territoriali disciplinati dal presente articolo sono individuati negli elaborati del PTCP indicati al comma 2, secondo alinea, del precedente articolo 2.
2. Per gli ambiti di cui al presente articolo trovano applicazione, in luogo delle disposizioni del PAI, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo 3° “Corsi d’acqua superficiali”, articoli da 10 a 13, delle Norme del PTCP, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
3. Per quanto concerne le attività estrattive e le attività di gestione dei rifiuti, le disposizioni del PAI sono contenute negli articoli di cui alla Parte II, Titolo III, Capo 2° “Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti” e nell’art. 116 “Attività estrattive e indirizzi al PIAE”; le disposizioni del PAI relative a tali ambiti tematici sono contenute anche nei relativi piani di settore Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), non oggetto della presente Intesa, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, comma 4.
4. Le disposizioni del PTCP di cui al precedenti commi sono da ricondurre ai principi stabiliti dagli artt. 10, 11 e 12 delle NdA del PAI e alle Direttive di Piano

- ivi richiamate, che anche a seguito della stipulazione della presente Intesa continuano a trovare applicazione nei suddetti territori.
5. Con riguardo a tutte le attività oggetto di specifiche disposizioni da parte del PAI negli ambiti di cui al presente articolo e per le quali il PTCP non stabilisca un'espressa disciplina normativa, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del PAI.
 6. Per la parte di rete idrografica non interessata dal PAI vigente, il PTCP può estendere la delimitazione delle fasce fluviali coerentemente con quanto previsto dall'Allegato 3 "*Metodo di delimitazione delle fasce fluviali*" al Titolo II delle NdA del PAI.
 7. Per le delimitazioni individuate nel PTCP che configurano una situazione di maggiore limitazione all'uso del suolo rispetto a quanto previsto dal PAI, le disposizioni di cui al precedente comma 2 trovano applicazione, in luogo del PAI, a decorrere dalla data di adozione del PTCP, pur con esclusivo riferimento ai suddetti maggiori vincoli.
 8. Nei tratti indicati nella Relazione tecnico-normativa come oggetto di ulteriori verifiche, le limitazioni all'uso del suolo del PTCP di cui al comma 2 del presente articolo operano contestualmente a quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 39 delle Norme del PAI, esplicando la loro efficacia nei termini più restrittivi contenuti nelle rispettive disciplina di tutela.
 9. Nei casi di dubbi interpretativi trovano applicazione le norme più restrittive.

ARTICOLO 5

(Disposizioni relative alle aree a rischio idraulico ed idrogeologico elevato e molto elevato)

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV "*Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato*" delle NdA del PAI restano in vigore e sono prevalenti, rispetto alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3 e 4. Le suddette disposizioni di cui al Titolo IV sono comunque riproposte all'art. 32 delle Norme del PTCP con gli opportuni adattamenti alle disposizioni legislative vigenti sul territorio, in particolare alla L.R. n. 31/2002 per le definizioni in campo edilizio.
2. Le relative cartografie del PTCP, rappresentate dagli elaborati indicati al comma 2, primo alinea, del precedente art. 2, sono da considerarsi equivalenti a quelle del PAI, fatte salve le rappresentazioni di maggiore dettaglio contenute negli originari PS 267. Le procedure di aggiornamento di tali cartografie sono soggette ad un regime specifico in considerazione del loro carattere di rischio molto elevato e non sono oggetto della presente Intesa.

ARTICOLO 6

(Criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, delle NdA del PAI, a seguito della stipulazione della presente Intesa, nel territorio della Provincia di Piacenza l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PAI relative alle fasce fluviali e al dissesto idraulico ed idrogeologico in ambito collinare e montano viene effettuato nei riguardi del PTCP, con riferimento a quanto indicato ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente Intesa, secondo le modalità previste dalle corrispondenti Norme dello stesso PTCP.
2. Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali devono essere accompagnati da una verifica di compatibilità rispondente ai criteri e contenuti

del PAI, come specificati all'art. 10 commi 10 e 11, all'art. 30, commi 6 e 7, e dall'art. 31, commi 3, 4 e 5, delle Norme del PTCP.

ARTICOLO 7

(Criteri e modalità per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio)

1. Ai sensi e per gli effetti del precedente art. 1, comma 3, gli elaborati del PTCP di cui al precedente art. 2 condividono la natura di strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico propria degli elaborati del PAI e contribuiscono a formare il quadro conoscitivo complessivo relativo all'assetto idrogeologico dell'ambito territoriale di riferimento di tale stralcio del Piano di bacino del Po, del quale costituiscono strumenti di aggiornamento e di approfondimento a scala di maggior dettaglio, salvo quanto ancora da definire con riferimento ai tratti indicati nella Relazione tecnico-normativa come oggetto di ulteriori verifiche.
2. Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo all'assetto idraulico ed idrogeologico del territorio provinciale di Piacenza e dell'esigenza di assicurare il carattere sistemico ed unitario della trattazione delle problematiche inerenti a detto assetto per l'intero bacino del Po, le parti si impegnano ad attivare, anche tramite appositi atti successivi alla presente Intesa, procedure di condivisione, aggiornamento e trasferimento delle informazioni sui temi oggetto dell'Intesa stessa, ivi comprese quelle oggetto di eventuali iniziative di studio riguardanti l'ambito territoriale provinciale che possono avere effetti anche sulla pianificazione di bacino.
3. In particolare, in virtù di quanto previsto dal precedente comma 1 ed al fine di contribuire all'aggiornamento del quadro delle conoscenze a livello di bacino e di concorrere all'attuazione di quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo preliminare richiamato in premessa, la Regione e la Provincia di Piacenza si impegnano a trasmettere alla Segreteria tecnica dell'AdBPo, con gli standard di cui allo specifico allegato della Relazione tecnico-normativa parte integrante della presente Intesa, i dati informativi cartografici e normativi relativi alle aree in dissesto e in fascia fluviale individuate e disciplinate nell'ambito del PTCP e successivi aggiornamenti.
4. Le parti stipulanti si impegnano ad attuare forme di monitoraggio/osservatorio sull'applicazione delle previsioni del PTCP di Piacenza oggetto dell'Intesa, al fine di valutarne l'efficace attuazione e garantirne la coerenza con le altre componenti del Piano di bacino del Po, nel rispetto delle esigenze di trattazione unitaria e sistemica delle problematiche relative all'assetto idraulico ed idrogeologico a scala di bacino.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, le parti confermano in forma permanente il Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 2 dell'Accordo preliminare richiamato in premessa, incaricato:
 - a. di proporre azioni finalizzate a proseguire il processo di attuazione del PAI attraverso il PTCP;
 - b. di effettuare il monitoraggio periodico degli effetti dell'attuazione dell'Intesa;
 - c. di avanzare proposte che si rendessero eventualmente necessarie per l'attuazione della presente Intesa.
6. Per l'espletamento delle funzioni indicate al comma precedente, il Gruppo di lavoro definirà una specifica Agenda dei temi prioritari da affrontare o da

approfondire, con particolare attenzione alle principali criticità idrauliche e idrogeologiche del territorio, in una prospettiva di condivisione dei conseguenti interventi strutturali finalizzati alla mitigazione del rischio, nonché alle modalità di monitoraggio periodico degli effetti dell'attuazione dell'Intesa.

ARTICOLO 8

(Durata e modificazioni dell'Intesa)

1. La presente Intesa ha durata a tempo indeterminato.
2. I progetti di Variante al PTCP promossi dall'amministrazione provinciale comportanti modifiche agli elaborati di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 devono essere previamente concordati dalla Provincia con la Regione e l'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini dell'aggiornamento della presente Intesa, qualora le variazioni siano inerenti e significative in relazione ai contenuti, alle finalità e agli effetti della presente Intesa. Le Varianti al PTCP approvate in assenza dell'Intesa conservano esclusivamente il valore e gli effetti di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.
3. In merito alla ricorrenza delle circostanze indicate al precedente comma quali condizioni per l'interessamento dell'Intesa si esprime il Gruppo di Lavoro di cui al precedente articolo 7, dando priorità alla documentazione del PTCP elencata in allegato tra gli elaborati "oggetto dell'Intesa" (rispetto a quella elencata in allegato tra gli elaborati "a supporto dell'Intesa") e con attenzione a quanto indicato nella specifica sezione dell'allegata Relazione tecnico-normativa.
4. I progetti di Variante alla pianificazione provinciale di settore, in particolare al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) e al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), dovranno essere ricondotti alle procedure di cui al precedente comma 2 qualora siano da mettere in relazione ai contenuti della presente Intesa secondo le valutazioni di cui al precedente comma 3.
5. Gli studi di approfondimento di area vasta a carattere di necessità svolti a scala di bacino in adempimento dell'art. 1, comma 9, delle NdA del PAI e della deliberazione del Comitato Istituzionale di AdBPo n. 12/2008 o in recepimento di dispositivi nazionali o comunitari promossi dall'Autorità di bacino del fiume Po sono preventivamente comunicati e portati all'attenzione del tavolo di lavoro, anche per l'acquisizione di eventuali contributi conoscitivi sviluppati in ambito locale. Le eventuali modifiche scaturite da tali approfondimenti potranno dar corso alla procedura di Variante del PAI e del PTCP, con la necessità di aggiornare la presente Intesa.

ARTICOLO 9

(Controversie relative all'Intesa)

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Intesa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 10


(Disposizioni finali. Entrata in vigore)

1. La presente Intesa, sottoscritta in triplice originale, viene depositata agli atti della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Piacenza e dell'Autorità di bacino del fiume Po.
2. Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli precedenti.

Piacenza, lì 12 aprile 2012

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO


Dott. Francesco Puma



Handwritten signature of Francesco Puma, written in black ink over a horizontal line.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Ass. Paola Gazzolo



Handwritten signature of Paola Gazzolo, written in black ink over a horizontal line.

PROVINCIA DI PIACENZA

Ass. Avv. Patrizia Barbieri



Handwritten signature of Patrizia Barbieri, written in black ink over a horizontal line.

ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

- ELENCO ELABORATI PTCP OGGETTO DELL'INTESA:
 - Norme – articoli da 10 a 13 di cui alla Parte II, Titolo I, Capo 3° “Corsi d’acqua superficiali”;
 - Norme – articoli da 30 a 32 di cui alla Parte II, Titolo III, Capo 1° “Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque”;
 - Norme – articoli di cui alla Parte II, Titolo III, Capo 2° “Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti” e all’art. 116 “Attività estrattive e indirizzi al PIAE”;
 - Allegato alle Norme N10 “Elenco delle zone sismiche, delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e degli abitati da consolidare e trasferire”;
 - Allegato alle Norme R “Elenco fattori escludenti per tipologie di impianto al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente Piano rifiuti e confermate dal PPGR (prospetti n. 1, 2 e 3)”;
 - Tav. A3 “Carta del dissesto”;
 - Tav. A1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale”;
 - Tav. vR1 “Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti” e Tav. vR2 “Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti”.

- ELENCO ELABORATI PTCP A SUPPORTO DELL'INTESA:
 - Relazione di Piano – paragrafo 3.1.5 “La qualità del reticolo idrografico” e paragrafo 3.1.6 “La qualità del suolo”;
 - Volume B “Sistema naturale e ambientale” del Quadro Conoscitivo – paragrafo B1.1 “Il suolo e il sottosuolo” e paragrafo B1.2 “La rete idrografica”;
 - Tavole e Allegati del Quadro Conoscitivo, elencati al paragrafo B1.4 “Gli elaborati” del Volume B del Quadro Conoscitivo, come da seguente selezione (per breve descrizione dei contenuti vedere lo specifico allegato alla Relazione tecnico-normativa qui allegata):
 - Tav. B1.a - Carta delle unità geologiche (scala 1:100.000)
 - Tav. B1.b - Carta del dissesto (scala 1:100.000)
 - Tav. B1.d - Carta litologico-litotecnica (scala 1:100.000)
 - Tav. B1.f - Carta delle aree di pertinenza fluviale (scala 1:100.000)
 - All. B1.1 - La legenda geologica provinciale
 - All. B1.2 - La storia geologica del territorio piacentino
 - All. B1.3 - La cartografia regionale del dissesto
 - All. B1.4 - Il dissesto nel territorio provinciale
 - All. B1.9 - La revisione delle fasce fluviali
 - + Appendice 1 - Sezioni trasversali per le simulazioni idrauliche
 - + Appendice 2 - Analisi idrologica e idraulica dei corsi d’acqua (elaborato del PTCP-2000)
 - + Appendice 3 - Fasce “B di progetto” del PAI-2001
 - All. B1.10 (R) - Criticità idrauliche della rete idrografica e linee di intervento



Autorità di bacino del fiume Po
Bacino di rilievo nazionale

 Regione Emilia-Romagna



PROVINCIA DI PIACENZA

Relazione tecnico-normativa

Intesa

ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 21 comma 2 della L.R. n. 20/2000

INDICE

Premessa

Obiettivi dell'Intesa

CAPITOLO 1. Ambito territoriale e tematico oggetto di Intesa

1.1. Aggiornamenti e integrazioni contenuti nel PTCP

1.2. Ambito territoriale oggetto di Intesa e percorso metodologico

1.2.1. Reticolo idrografico

1.2.2. Dissesti di versante

CAPITOLO 2. Aspetti normativi

2.1. Confronto normativo tra PTCP, PAI e PTPR e indirizzi applicativi

2.2. Modalità di modifica ed integrazione del PTCP sui temi oggetto di Intesa

2.2.1. Reticolo idrografico

2.2.2. Dissesti di versante

Allegato 1. Elaborati del PTCP pertinenti ai contenuti dell'Intesa

Allegato 2. Specifica tecnica per il trasferimento dei dati informativi

Allegato 3. Proposta di agenda

Allegato 4. Individuazione dei tratti fluviali oggetto di ulteriori verifiche

Premessa

Il presente documento sintetizza la proposta tecnico-normativa del tavolo tecnico costituito a seguito dell'accordo preliminare, stipulato il 9 marzo 2004 tra Autorità di bacino del fiume Po, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della LR n. 20/2000, per il raggiungimento dell'intesa relativa alle disposizioni del PTCP nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 21, comma 2, della LR n. 20/2000, finalizzata all'attuazione del PAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Tale attività si configura come attuazione di un processo di pianificazione integrata e pluriobiettivo, utile a garantire l'efficace realizzazione di politiche di prevenzione e protezione nei confronti dei rischi naturali e di salvaguardia dei caratteri ambientali e paesaggistici delle aree interessate. In tal senso, l'impianto normativo del PAI ha posto le condizioni per avviare, ai diversi livelli di pianificazione, un processo di interazione e di confronto tra i diversi enti locali interessati, partendo dalle specificità di ciascuno, in termini di competenza e di necessità di adeguamento e aggiornamento di ciascun ambito, per affrontare i problemi di gestione del territorio in rapporto alle scelte di sviluppo e di assetto territoriale.

Il coinvolgimento interistituzionale, avviato già in fase di elaborazione del PAI (adozione del Progetto di Piano) nell'ambito della fase di consultazione prevista dalla L. n. 183/89 e concluso a livello provinciale attraverso le Conferenze Programmatiche di cui alla L. n. 365/2000, ha rappresentato un primo momento di verifica di coerenza tra la pianificazione territoriale e quella di bacino, al quale deve necessariamente seguire, nel medio periodo, un percorso comune di pianificazione mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la condivisione del quadro conoscitivo delle condizioni di rischio conseguenti ai fenomeni idraulici e geomorfologici, nonché delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica delle aree interessate, che influenzano l'assetto e l'uso del territorio;
- l'assunzione delle suddette condizioni di rischio ed esigenze di tutela negli strumenti locali di pianificazione territoriale e urbanistica, con il fine di pervenire ad una corretta definizione degli usi del suolo e delle previsioni di sviluppo insediativo contenute nei vari strumenti di pianificazione;
- la responsabilizzazione degli enti locali riguardo agli ambiti di stretta competenza.

Sulla base di tale impostazione, il PTCP diviene lo strumento attuativo per quanto riguarda:

- l'approfondimento e l'integrazione delle fasce fluviali, inserendo il reticolo idrografico nel progetto d'assetto del territorio, passando gradualmente da una politica di tutela ad una di gestione;
- l'approfondimento dei dati conoscitivi sui fenomeni di dissesto geomorfologico e delle analisi delle condizioni di rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche locali dei fenomeni;
- la regolamentazione d'uso del suolo degli ambiti interessati dalle fasce fluviali e dai dissesti geomorfologici;
- il processo continuo di adeguamento degli strumenti urbanistici in relazione all'aggiornamento del quadro conoscitivo;
- la definizione dei quadri aggiornati delle criticità idrauliche rilevate nel Sottoprogetto 1.4 dall'Autorità di bacino del Fiume Po.

L'attività di predisposizione degli strumenti di pianificazione provinciale adeguati al PAI, sulla base dell'intesa, ha funzione strategica sia per l'attuazione dello stesso PAI, perché consente di trasporre regole ed indirizzi definiti alla scala della pianificazione di bacino alla dimensione territoriale e locale specifica, che per l'affermazione della Provincia quale "ente intermedio" di governo del territorio anche nel settore della difesa del suolo, in attuazione di funzioni e ruoli ad essa già assegnati già dalla L. n. 142/90.

Si tratta, pertanto, di un processo che a partire dall'assunzione di regole e criteri comuni procede nell'arricchimento reciproco dei contenuti di dettaglio sia alla scala di bacino che a quella provinciale. Le attività finora condotte nell'ambito delle Varianti ai PTCP dimostrano infatti che si è avviato un processo che solo nel tempo porterà i PTCP ad avere pienamente il valore ed gli effetti del PAI e del quale comunque la presente intesa costituisce premessa fondamentale.

Affinché questo processo funzioni su riferimenti capaci di garantire la lettura dei problemi alla dimensione sistemica dell'intero bacino, superando possibili localismi, è stato necessario formalizzare le relazioni tra gli strumenti di gestione

dei diversi livelli di pianificazione e le modalità di revisione ed aggiornamento degli stessi, a ulteriore supporto delle procedure amministrative ordinarie che governano tali rapporti.

In generale, a regime, si può affermare che spetterà ai Piani stralci di bacino definire le opzioni strategiche di macro-scala e al Piano territoriale di coordinamento provinciale la loro traduzione e attuazione in dimensione sovracomunale, in coerenza con la pianificazione regionale.

Nel frattempo, in considerazione della specificità settoriale dei temi oggetto del PAI e trattandosi della prima generazione di Piani provinciali che affronta il tema della difesa del suolo quale strumento di attuazione del PAI, le attività di approfondimento svolte da ciascuna Provincia presentano caratteri propri che necessitano di opportuna evidenziazione. Si provvede pertanto a dare illustrazione, nei capitoli successivi, agli ambiti territoriali tematici e normativi oggetto dell'intesa, anche al fine di definirne la corretta efficacia.

Obiettivi dell'Intesa

Uno dei requisiti principali a cui deve rispondere la struttura normativa del PAI è quello della capacità di dare risposta, efficace nei contenuti ed efficiente nei tempi e metodi, al fabbisogno informativo dell'Autorità di bacino relativo al processo di attuazione di quanto previsto e disposto dal piano stesso, con particolare riferimento alle competenze espresse ed alle azioni espletate da altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo attuativo.

Il processo di attuazione del PAI, con il contenuto del piano che viene restituito, innovato o precisato, al soggetto che ne ha avviato il percorso, è spesso la condizione necessaria alla sua evoluzione positiva; fruendo dell'analisi e della valutazione degli esiti della prima applicazione del Piano è infatti possibile mettere mano al perfezionamento dei suoi meccanismi attuativi.

Il processo che contempla il ritorno al soggetto di emanazione può interessare due aspetti principali:

- la conoscenza dello stato di avanzamento del processo attuativo e quindi anche, in una lettura qualitativa, delle sue difficoltà e dei suoi successi;
- l'oggetto stesso del processo attuativo - i contenuti del piano come sviluppati e applicati, e quindi, in una lettura qualitativa, la loro rispondenza agli obiettivi e alle regole iniziali, il grado di innovazione incorporato.

Le norme del PAI non assumono grande rilevanza rispetto al primo punto - premessa per un'azione di monitoraggio dell'attuazione - mentre provvedono più frequentemente a istituire l'obbligo del ritorno dei contenuti di piano dopo la rielaborazione nelle sedi regionali e locali, ai fini prevalentemente dell'implementazione degli stessi nel piano.

In ragione di quanto suddetto l'Intesa si propone appunto con l'obiettivo di esplicitare una prassi concreta in grado di concorrere all'efficace implementazione del PAI nei diversi livelli di pianificazione, sia in termini di monitoraggio sullo stato di attuazione che di valutazione sull'efficacia rispetto alle finalità. L'Intesa assume inoltre l'obiettivo di promuovere processi concertati di aggiornamento dei quadri conoscitivi e di garantirne la circolarità delle informazioni.

CAPITOLO 1. Ambito territoriale e tematico oggetto di Intesa

1.1. Aggiornamenti e integrazioni contenuti nel PTCP

Le attività svolte per il raggiungimento dell'Intesa si sono concentrate sugli aspetti connessi ai dissesti, alle fasce fluviali e alle norme d'uso del territorio in relazione ai contenuti del PAI, al fine di definire i necessari approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal piano di bacino, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTCP.

Considerato che il nuovo PTCP, col raggiungimento dell'Intesa, si caratterizza come riferimento unico per i Comuni per l'accertamento dei limiti e delle condizioni derivanti dai vincoli idraulici e idrogeologici, sono stati prodotti:

- l'aggiornamento della cartografia del dissesto (rielaborazione ed approfondimento della carta del PTCP vigente, sulla base dell'ultima versione dell'inventario regionale, con restituzione alla scala 1:25.000);
- l'aggiornamento della carta delle tutele fluviali (verifica, con il metodo dell'Adb, delle analisi idrauliche relative al reticolo idrografico naturale non trattato dal PAI e ai tratti "fasciati" dal PAI, con restituzione alla scala 1:25.000);
- l'individuazione delle criticità principali ai fini della definizione delle linee di assetto idraulico e idrogeologico;
- l'integrazione delle norme del PTCP con PAI e PTPR, per gli ambiti fluviali e i dissesti di versante (aspetti idraulici, idrogeologici, paesistico-ambientali);
- la valutazione delle osservazioni dei soggetti interessati e delle riserve formulate dalla Regione relativamente alla variante PTCP adottata, in merito al dissesto e alle fasce fluviali;
- la presente relazione tecnico-normativa di confronto fra PTCP, PAI e PTPR.

Al fine di attuare il PAI sul territorio provinciale, il nuovo PTCP opera, attraverso il proprio dispositivo normativo, cartografico e analitico, per:

- promuovere la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, con particolare attenzione alla difesa degli abitati e delle infrastrutture da movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto attraverso azioni preventive;
- salvaguardare e valorizzare le aree fluviali dei torrenti appenninici e delle aree di fondovalle, sottoposte a fenomeni di dissesti a carattere torrentizio, nonché del Po e dei torrenti per quanto riguarda il rischio idraulico, anche ai fini di una corretta programmazione degli interventi che ne affrontino le componenti morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche;
- garantire livelli accettabili di sicurezza del sistema insediativo e della mobilità rispetto ai rischi ambientali in relazione al grado di pericolosità da frana;
- operare il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica ed il recupero degli spazi di mobilità del fiume nei territori di pianura;
- orientare le scelte localizzative in fase di elaborazione dei PSC, i processi di trasformazione urbanistica e la realizzazione delle opere di interesse pubblico verso scenari di prevenzione e mitigazione dei rischi.

Il nuovo PTCP assume il ruolo di strumento attraverso il quale, a scala provinciale, viene approfondito e sistematizzato, in un'ottica di successive implementazioni (aggiornamenti ed integrazioni), il sistema delle conoscenze relativo agli ambiti territoriali discretizzati nel PAI, di seguito elencati:

- asta fluviale del Po;
- rete idrografica principale e secondaria di pianura;
- rete idrografica collinare e di montagna;
- versanti.

Il nuovo PTCP affronta ulteriori tematiche per la riduzione dei rischi naturali e per la valorizzazione delle valenze ambientali-territoriali delle regioni interessate. In particolare, assume un sistema di prevenzione del rischio sismico, individua e tutela le aree significative per la presenza/vulnerabilità delle risorse idriche e promuove un progetto di rete ecologica polivalente di livello provinciale, finalizzato a definire le necessarie tutele e costruire scenari di riequilibrio ecosistemico fortemente incentrati sulla rete dei corsi d'acqua presenti.

Dall'8 agosto 2001, data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI, valgono le disposizioni dell'art. 27, comma 1, ovvero i Comuni nei quali ricadono le fasce fluviali di cui all'Allegato II del Titolo delle Norme sono tenuti da subito ad applicare su di esse le disposizioni che dettano prescrizioni riguardo alle trasformazioni d'uso del territorio possibili in relazione agli obiettivi di sicurezza idraulica del Piano. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al citato art. 27, comma 1, gli Enti territorialmente interessati dal Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/89, hanno avuto l'obbligo di adeguare il proprio strumento urbanistico entro un certo termine a partire dall'atto di approvazione del Piano.

Nell'ambito dei lavori propedeutici al raggiungimento dell'Intesa, le Province hanno sviluppato lungo la rete idrografica le seguenti attività:

- verificate e prolungate verso monte le fasce fluviali lungo corsi d'acqua già delimitati da fasce fluviali dal PAI;
- delimitate fasce fluviali lungo corsi d'acqua non delimitati dal PAI;
- integrate cartograficamente e normativamente le tutele paesaggistiche con quelle del PAI;

che hanno consentito di definire gli approfondimenti dei PTCP di seguito riportati.

Con riferimento ai valori di portata e ai livelli idrici, nei tratti già delimitati dalle fasce fluviali del PAI restano efficaci i valori di cui alla Direttiva Portate, come aggiornati sulla base della disciplina del PAI e relative direttive di attuazione, mentre nei tratti di nuova delimitazione di nuove fasce fluviali o di pari strumenti di tutela assumono efficacia i valori indicati nel PTCP.

Infine, il DPCM di approvazione del PAI ha dato immediata efficacia alle disposizioni di cui al Titolo IV relativamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato (vedi oltre).

A PTCP approvato e ad intesa acquisita ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000, le modalità di aggiornamento successive del quadro conoscitivo dovranno necessariamente ricondursi alla procedura prevista dall'art. 22 della stessa L.R. n. 20/2000, come eventualmente precisata ed integrata sulla base dei contenuti dell'intesa.

Attraverso il PTCP...

La Provincia di Piacenza ha proceduto all'individuazione delle regioni fluviali in coerenza con quanto disposto dal PTPR-1993 in merito agli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e alle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 18 delle Norme PTPR) e in adempimento a quanto richiesto dal PAI con riferimento alla fascia A, fascia B e fascia C e limite di progetto tra la fascia B e C (Titolo II delle Norme PAI), ciò a partire dalla prima versione assunta nel PTCP approvato nel 2000, in buona parte già elaborato sulla base dei presupposti della pianificazione sovraordinata (il PAI a quel tempo esisteva in forma di Progetto di Piano).

La delimitazione delle regioni fluviali è stata verificata e perfezionata in considerazione delle informazioni più aggiornate e dettagliate relative a:

- le caratteristiche geomorfologiche dell'alveo;
- il regime idrologico e idraulico in piena;
- le opere di difesa e regimazione idraulica esistenti;
- i condizionamenti del sistema infrastrutturale e urbano circostante;
- le condizioni d'uso del suolo (organizzazione insediativa);
- gli elementi naturali e ambientali;
- i valori paesaggistici;
- i contesti attualmente degradati ed apparentemente non più legati al corso d'acqua, ma indispensabili ai fini della ricostituzione della continuità delle fasce fluviali.


Diversi soggetti istituzionali hanno assicurato il loro contributo informativo, ciascuno per le proprie competenze. Si tratta in particolare di:

- Autorità di Bacino del Fiume Po, in relazione alle informazioni disponibili contenute, oltre che nel PAI, negli studi di approfondimento eseguiti successivamente allo stesso, in particolare lo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Trebbia” e il Sottoprogetto SP 1.4 “Rete idrografica minore naturale e artificiale” relativamente ai torrenti Chero, Riglio e Tidone;
- Agenzia Interregionale per il Po (AIPO), in relazione ai rilievi topografici e agli interventi di difesa idraulica realizzati nei tratti di competenza;
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino, in relazione alle conoscenze del territorio e agli interventi di difesa idraulica realizzati nei tratti di competenza;
- Consorzi di Bonifica, per le informazioni relative alla diga di Mignano e alla diga del Molato, alla geometria dell'asta del Tidone e all'assetto del reticolo idrografico artificiale minore;
- Provincia di Parma, in relazione al proprio PTCP, con riferimento alle fasce fluviali del T. Stirone nel tratto in cui il corso d'acqua scorre lungo il confine provinciale;
- Comuni, in relazione alla disponibilità di studi relativi alla caratterizzazione del rischio idraulico e in particolare ai nuovi rilievi morfologici, idrologici e di simulazione idraulica utilizzati per la determinazione delle aree allagabili (in particolare lo studio aggiornato del T. Arda, da Castell'Arquato allo sbocco in Po, effettuato dall'Università di Pavia per conto della Regione Emilia-Romagna);
- Comuni, associazioni, portatori d'interessi diffusi e singoli cittadini, che hanno trasmesso nuovi dati o studi dettagliati associati a specifiche richieste di modifica locale delle fasce/zone fluviali.

Nel rispetto dei criteri definiti dal PTPR e dal PAI, il PTCP ha assunto un sistema di individuazione semplificato nei suoi tratti essenziali ma sottoarticolato per rappresentare le specificità delle principali componenti descrittive e differenziato secondo una determinata gerarchia del reticolo idrografico.

Tale gerarchia si struttura su 3 livelli di importanza del corso d'acqua, ciascuno dei quali si caratterizza per una particolare procedura di analisi per la determinazione delle aree di pertinenza fluviale. L'analisi considera, con pesi differenti, gli aspetti idraulici e morfologici, nonché quelli paesaggistici, naturalistici e di uso del suolo.

Figura 02 - Reticolo idrografico provinciale interessato dalla delimitazione delle fasce fluviali nel PTCP, suddiviso nei tre livelli di analisi (indicata, per confronto, la delimitazione delle fasce fluviali del PAI)



Per i tratti di **1° livello** (Tab. 02), corrispondenti al **reticolo idrografico principale**, la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale è condotta applicando il metodo contenuto nel PAI, che richiede l'appoggio su un buon dettaglio conoscitivo per tutte le componenti di tipo geomorfologico, idraulico e paesaggistico-ambientale della regione fluviale. Questa categoria comprende tutti i corsi d'acqua delimitati dal PAI, ma per tratti più estesi verso monte, ed anche corsi d'acqua ulteriori (cfr Tab. 02 con Tab. 01). Per i tratti di **2° livello** (Tab. 03), corrispondenti al **reticolo idrografico secondario**, la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale è condotta sulla base di valutazioni idrologiche e geomorfologiche semplificate, desunte dal quadro conoscitivo disponibile. I tratti di 1° e 2° livello comprendono i corsi d'acqua già interessati dalle delimitazioni del PTPR ed inclusi nell'elenco M del PTPR stesso, i corsi d'acqua di rilevanza territoriale individuati nell'elaborato M del PTPR ed anche corsi d'acqua ulteriori, non individuati nel PTPR ma ritenuti meritevoli di tutela.

Il sistema di tutela principale del PTCP si sviluppa su questi tratti di 1° e 2° livello, dove, ad una scala di analisi non inferiore a 1:10.000, con restituzione cartografica in scala 1:25.000 (Tavola A1, schematizzata nella Fig. 03), sono

perimetrare le fasce fluviali A, B e C previste dal PAI (artt. 28, 29, 30 e 31 delle Norme), le prime due associate rispettivamente agli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e alle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua previsti dal PTPR (artt. 17 e 18 delle Norme). Le fasce A, B e C sono poi articolate nelle zone A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 e C2 sulla base delle caratteristiche interne.

Per i tratti di **3° livello** (Tab. 04), corrispondenti al **reticolo idrografico minore**, il PTCP individua solamente il tracciato e affida ai Comuni l'individuazione dell'alveo attivo e l'integrazione dell'ambito fluviale, in considerazione degli elementi naturali, seminaturali e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale. Ad essi corrisponde quindi una fascia fluviale I, suddivisa nelle zone I1 e I2. Questi tratti sono individuati in attuazione dell'art. 34 delle Norme del PTPR ("Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano").

Per **regioni fluviali locali** che risultassero penalizzate dalle modalità di classificazione e delimitazione del sistema principale e secondario (ricadenti in tratti diversi da quelli classificati di 1°, 2° o 3° livello o in aree esterne alle fasce A/B/C/I), si ammette un'ulteriore fascia, indicata come fascia L, che i Comuni possono individuare a completamento della tutela provinciale.

Tabella 02 - Elenco dei tratti di 1° livello del PTCP (516,61 Km complessivi)

corso d'acqua	da	a	Km
Po	confine provinciale	confine provinciale	95,26
Tidone	Nibbiano	confluenza Po	48,65
Trebbia	Ponte di Lovaia (Com. di Ottone)	confluenza in Po	84,68
Nure	Ferriere (loc. Casalco)	confluenza in Po	70,58
Riglio	Gropparello - Bettola (Case Molino di Fogliazza)	confluenza in Chiavenna	37,85
Chero	ponteSP Velleia (loc. Magnani, Com. Lugagnano)	confluenza in Chiavenna	26,71
Chiavenna	Lugagnano	confluenza in Po	44,61
Arda	Vernasca (diga di Mignano)	confluenza in Po	53,62
Ongina	Vernasca (loc. Podaroli)	confluenza in Arda	41,10
Stirone	confluenza Stirone di Rivarolo	confine provinciale	13,55

Tabella 03 - Elenco dei tratti di 2° livello del PTCP (521,29 Km complessivi)

corso d'acqua	da	a	note	Km
Bardonezza (o Bardoneggia)	confine Castel San Giovanni	confluenza in Po	Il Bardoneggia ricorre due volte nella tabella in quanto scorre per circa 3 km al di fuori del territorio provinciale (dal confine del Comune di Ziano al confine del Comune di Castel San Giovanni)	14,62
Bardonezza (o Bardoneggia)	confine Ziano	confine Ziano	Vd sopra	3,60
Lora/Cavo-Carogna	sorgente	confl. in Po	Il Rio Lora a monte prende il nome di Cavo-Carogna	19,66
Carona-Boriacco	Borgonovo/Ziano (loc. Albareto)	confl. in Po	Il Rio Carona prende il nome di Rio Boriacco a valle di Castel San Giovanni (alla confluenza)	18,26
Corniolo	Borgonovo (str. Mottaziana)	confl. in Po		10,91
Tidone	confine provinciale	Nibbiano		6,49
Merlingo – Tidoncello di Merlingo	sorgente (Com. di Pecorara)	confl. Tidoncello		6,05
Tidoncello di Sevizzano	sorgente, loc. Sevizzano (Com. Pecorara)	confl. Tidoncello Merlingo		4,23
Tidoncello	Tidoncello di Merlingo	confl. Tidone	Il T. Tidoncello di Merlingo diventa Tidoncello verso la confluenza	5,78
Chiarone	sorgente Rio Rosso (Com. di Pecorara)	confl. Tidone	il T. Chiarone, a monte della confluenza del Rio di Cadignano, prende il nome di Rio Rosso	9,76
Lisone	sorgente (Pianello)	confl. Tidone	In prossimità della sorgente il torrente si divide in due rami (Rio Lisone e T. Lisone) entrambi delimitati	8,36

corso d'acqua	da	a	note	Km
Luretta	confl. Luretta di Monteventano e di S. Gabriele	confl. Tidone		18,76
Luretta di Monteventano	sorgente (SP Calderola)	confl. Luretta		9,56
Luretta di S. Gabriele	sorgente (Com. Piozzano)	confl. Luretta	Il tratto iniziale del t. prende il nome di Rio del Bosco Grande	5,76
Loggia o Gandore	sorgente (Com. Travo)	confl. Po	Il tratto alto, fino alla SP Mottaziana, si chiama Gandore	66,81
Trebbia	confine provinciale	ponte di Lovaia (Com. Ottone)		7,27
Staffora	sorgente (Samboneto, Com. Zerba)	confine provinciale		2,30
Boreca	sorgente (Com. Ottone)	confl. Trebbia		15,8
Terenzone	confine provinciale (Com. Ottone)	confine provinciale (Com. di Ottone)	Il torrente corre lungo il confine prov. in Comune di Ottone	3,38
Remorano	confine provinciale (Com. Ferriere)	confine provinciale (prossimità confl. Aveto)		1,89
Aveto	confine provinciale	confl. Trebbia		18,96
Curiasca di S. Michele	sorgente (Com. Coli)	confl. Trebbia	La parte alta prende il nome di Rio Ghiaia e di Rio della Belinciana	10,35
Bobbio	sorgente (loc. Monte Scaparina)	confl. Trebbia		9,14
Dorba di Mezzano	confluenza Rio Sgazzone	confl. Trebbia		1,98
Perino	sorgente (loc. Campagna, Com. Farini)	confl. Trebbia		14,42
Trebbiola - Rifiuto	sorgente (loc. Castelvecchio, Com. Vigolzone)	Diversivo Ovest	Il Rio Trebbiola prende il nome di Colatore Rifiuto a valle (str. com. Carpignano)	21,27
Diversivo Ovest	colatore Rifiuto	confl. Trebbia		5,46
Nure	sorgente (Lago Nero)	Ferriere (loc. Casalco)		7,13
Grondana	sorgente (Monte Sgazzone)	confl. Nure		7,97
Lardana	sorgente (Monte Camulara)	confl. Nure		10,37
Lavaiana	sorgente (Com. Farini)	confl. Nure		9,28
Riglio	sorgente (Monte Obolo)	Gropparello - Bettola (Case Molino di Fogliazza)		9,98
Vezzeno	sorgente (Monte Falò; Com. Gropparello)	confl. Riglio		21,10
Rosello	sorgente (Poggio Mirini; Com. Gropparello)	confl. Vezzeno		5,67
Ogone	sorgente (Monte Santo; Com. Ponte dell'Olio)	confl. Riglio		19,04
Chero	sorgente (SP di Prato Barbieri)	ponte SP Velleia (loc. Magnani; Com. Lugagnano)		8,83
Chiavenna	sorgente (loc. Sassone; Com. Lugagnano)	Lugagnano (abitato)		8,27
Ottesola	sorgente (Com. Lugagnano)	confl. Chiavenna		4,09
La Fontana – Cavo Fontana Alta – Cavo Fontana	sorgente (loc. Ruota Nuova; Com. Cadeo)	confl. Po	Inizia come Canale S. Protaso	14,04
Cavo Fontana Bassa	intersezione ferrovia PC-CR	Cavo Fontana		4,96
Cavo La Morta	Monticelli d'Ongina (c.na I Santi)	Cavo Fontana		7,03
Arda	sorgente (Colle Il Castellaccio)	Diga di Mignano		17,17
Lubiana	sorgente (Com. Morfasso)	confl. Arda		7,97

corso d'acqua	da	a	note	Km
Ongina	sorgente (Com. Vernasca; SP di Bardi)	Vernasca (loc. Podaroli)		5,90
Acqua Puzza - Grattarolo	sorgente (Com. Castell'arquato; Pizzo S. Stefano)	confl. Ongina	Inizia come Rio Acqua Puzza	17,47
Piacentino	sorgente (Com. Alseno; str. prov. Salsediana)	confine prov.		6,42
Stirone di Rivarolo	Loc. Azzali (Com. Vernasca)	confl. Stirone		1,58
Borla	sorgente (loc. Madonna di Pione; Com. Vernasca)	confl. Stirone		6,19

Tabella 04 - Elenco dei tratti di 3° livello del PTCP (543,67 Km complessivi)

corso d'acqua	corso d'acqua	corso d'acqua	corso d'acqua
R. TORTO - R. LORA	R. CARISASCA	R. GHIGNOLO	T. SPETTINE
R. PANARO	R. RUFFINATI	R. GEROSA	R. CISIAGA
R. BUGALLIO	R. DELL'ORSERA	R. FINALE	R. ZAFFIGNANO
R. TIDONCELLO DI BUSSETO	R. GRANDE	R. CROSO	R. RIMORE
R. DI SCHIAVARA	R. DEI BOSCHI	R. GRUGOLA	R. CHIOZZO
T. GUALDORA	T. CARLONE	R. PERTUSO O RAMPEZZINO	R. DELLA FONTANA
R. SARTURANO	T. CORDAREZZA	CANALE GAMBARELLO	R. DI VEGGIOLA
R. RIVASSO	T. CURIASCA DI ROSSO	R. NERO	R. POZZALLA
R. FRATE	R. CURIASCA	R. RICCO'	R. MERDARO
T. GRAMIZZOLA	R. FOSSATO O DEGLI AREGLI	R. MASSO O LAGO LUNGO	R. RIMORE
T. DORBERA	R. DEI GRAVI O ARMANNI	R. DEL LAGO MOO	R. MURE
FOSSO FARO	R. CASSOLO	R. DEI RATTI	AFFLUENTE DI DESTRA R. MURE
FOSSO SAMBUEGO	R. ARMELIO	R. RIAZZO	R. TERZOLO
R. VENTRA	R. D'ASSALTO	R. DEL LAGO BINO	R. DEL GUASTO
R. OTTONE	T. DORBA DI MEZZANO SCOTTI	R. CAVALA'	R. RIZZOLO
R. BOGLI	R. DEL GATTO	T. LOBBIA	R. RIAZZA - R. MANCASSOLA
FOSSO CURLE'	T. DORBA DI CONCESIO	R. LAMAZZE	R. BOARDO
R. DI PEY	T. DORBA DI BOBBIANO	R. MARGHERA - R. CROCELOBBIA	R. DI SCHIENA
FOSSO DELL'AVENA	R. AGLIO	T. RESTANO	R. LUBIANELLA
IL RIO	R. VEROGNA	R. SPIGONE	R. LUBIANA DI CORNIOLO
R. GRANDE	R. ARDERA	R. ROSSANA	R. RIOLO
FOSSO DELLA GRATURA	R. VANGUARDONE	T. GROPPODUCALE	R. SPISSARAIA
FOSSO DEL CASTELLO	R. VERBUCCONE	T. CAMIA	R. S. MARIA
FOSSO DI CERIGNALE	T. CERNUSCA	R. PIANAZZA	R. S. FRANCA
FOSSO DEI MOLINI	R. CASSA	R. DELL'OSTERIA	R. GEROLA - R. FREDDO
T. RONDINERA	T. GUARDARABBIA SUPERIORE	R. BARBARONE	CANALE DEL MOLINO
R. ROTTERI	T. GUARDARABBIA GRANDE (inf.)	T. OLZA	R. DELLA FONTANA-IL CANALETTO
R. COLOMBAIA			

La tabella che segue riassume i tratti PAI e PTCP, come indicati nelle tabelle precedenti, con riferimento ai diversi livelli di importanza e di analisi. In sintesi, il PTCP assume complessivamente 1581,57 Km di tratti fasciati, di cui 516,61 Km di 1° livello, 521,29 Km di 2° livello e 543,67 Km di 3° livello. Rispetto ai 278,77 Km fasciati dal PAI nel territorio piacentino (sul Po e su altri 6 corsi d'acqua), il PTCP aggiunge 237,84 Km di 1° livello, in parte per prolungamento verso monte dei tratti fasciati dal PAI e la restante parte su corsi d'acqua non fasciati dal PAI (comprendendo quindi altri 3 corsi d'acqua).

I tratti di prolungamento PAI proseguono tutti ulteriormente verso monte con tratti di 2° livello, sommando complessivamente ulteriori 72,62 Km. A questi si aggiungono altri 448,67 Km di 2° livello (su altri 39 corsi d'acqua) e 543,67 Km di 3° livello (su ulteriori 109 corsi d'acqua).

Tabella 04bis – Confronto tra Elaborato 8 del PAI e aggiornamento del PTCP (tema fasce fluviali)

corso d'acqua	Km PAI nel territorio provinciale (vd Tab. 01)	Km PTCP tratto 1° livello (vd Tab. 02)	porzione tratto 1° livello PTCP integrativa del PAI	Km PTCP tratto 2° livello (vd Tab. 03)	Km PTCP tratto 3° livello (vd Tab. 04)
Po	95,26	95,26	0	/	/
Tidone	0	48,65	48,65	6,49	/
Trebbia	27,86	84,68	56,82	7,27	/
Nure	36,69	70,58	33,89	7,13	/
Riglio	0	37,85	37,85	9,98	/
Chero	0	26,71	26,71	8,83	/
Chiavenna	42,65	44,61	1,96	8,27	/
Arda	41,29	53,62	12,33	17,17	/
Ongina	31,98	41,10	9,12	5,90	/
Stirone	3,04	13,55	10,51	1,58	/
RIMANENTI	/	/	/	448,67	543,67
KM TOTALI	278,77	516,61	237,84	521,29	543,67

Si riportano, nella Tab. 05 e nel testo seguente, le definizioni e i significati delle fasce/zone indicate nella Relazione del PTCP e disciplinate dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 delle Norme del Piano.

Tabella 05 – Struttura di riferimento del sistema di tutela fluviale del PTCP e trascodifica rispetto a PAI e PTPR

fascia fluviale	zona fluviale
fascia fluviale A - fascia di deflusso - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	zona A1, alveo attivo o invaso nel caso di laghi e bacini
	zona A2, alveo di piena
	zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica
fascia fluviale B - fascia di esondazione - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	zona B1, di conservazione del sistema fluviale
	zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale
	zona B3, ad elevato grado di antropizzazione
fascia fluviale C - fascia di inondazione per piena catastrofica - zone di rispetto dell'ambito fluviale	zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche
	zona C2, non protetta da difese idrauliche
fascia fluviale I - fascia di integrazione dell'ambito fluviale	zona I1, alveo attivo
	zona I2, zona di integrazione dell'ambito fluviale
fascia fluviale L - fascia fluviale di rilevanza locale	

La **fascia A**, fascia di deflusso - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. Dal punto di vista idraulico, essa è costituita dalla porzione di alveo occupata dalla portata con tempo di ritorno di 30 anni ovvero dalla porzione sede del solo deflusso dell'80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni. Rientra inoltre nella fascia A l'involuppo delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena per la portata con tempo di ritorno di 200 anni. La fascia si estende a comprendere gli spazi in cui sono riconoscibili caratteri naturalistico-ambientali e storico-culturali direttamente riferibili alla presenza o alla prossimità del corpo idrico superficiale. In base alle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-ambientali e storico-culturali, la fascia A è suddivisa in tre zone così definite:

- **zona A1**, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini, corrispondente alle aree interessate dalla permanenza e dal deflusso di piena ordinaria, generalmente incise rispetto alle aree limitrofe e comprendenti i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;
- **zona A2**, alveo di piena, corrispondente alle porzioni di alveo esterne all'alveo attivo, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con tempo di ritorno di 200 anni, ovvero alle porzioni di alveo costituite

dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, comprendenti i terrazzi fluviali medio-recenti marginali ai corsi d'acqua appenninici e le aree golenali aperte del Fiume Po; come metodo d'individuazione, la zona A2 è residuale rispetto alla zona A1 e A3;

- **zona A3**, alveo di piena con valenza naturalistica, corrispondente ad aree individuate con la finalità di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento o la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, comprendente in particolare:
 - i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;
 - i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici;
 - i sistemi lanchivi relittuali con zone umide;
 - le principali isole fluviali.

La **fascia B**, fascia di esondazione - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento. Quando, in ragione della morfologia della regione fluviale, il livello idrometrico della piena di riferimento della fascia B coincide, alla scala di dettaglio del Piano, con quello determinato per la fascia A, l'area sottesa conserva la classificazione di fascia A. Oltre agli spazi di pertinenza idraulica, la fascia B comprende le aree con presenza di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla regione fluviale che le ha generate, le aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e le aree di interesse storico-culturale, strettamente connesse all'ambito fluviale. Sulla base delle condizioni idrauliche, morfologiche ed ecologico-ambientali presenti, delle esigenze di conservazione e recupero dei caratteri fluviali propri del corso d'acqua e dell'uso del territorio, la fascia B è suddivisa in tre zone così definite:

- **zona B1**, di conservazione del sistema fluviale, corrispondente ad aree dove occorre preservare o migliorare le condizioni di naturalità dell'ambiente fluviale, limitando le alterazioni di carattere antropico che possano comprometterne l'assetto; sono delimitati come zone B1:
 - i terreni coperti da vegetazione arborea, di natura ripariale e non, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali o da interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi;
 - i terreni privi di copertura vegetale e interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, essenze igrofile e mesofile, con particolare riferimento agli ecosistemi tipici dei sistemi fluviali;
 - i terreni interessati da pratiche agricole ricompresi in una delle sopra citate zone;
- **zona B2**, di recupero ambientale del sistema fluviale, corrispondente ad aree nelle quali viene previsto un ripristino, più o meno graduale ed incentivato, di porzioni di territorio in particolare degrado o comunque contraddistinte da un uso del territorio non compatibile con l'ambiente fluviale; il recupero è rivolto esclusivamente al mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione e alla rinaturazione dell'ambiente fluviale, anche attraverso la creazione o ricostituzione di ambienti umidi e a vegetazione spontanea, compatibilmente con le esigenze di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni; sono delimitati come zone B2:
 - le aree interessate dalle attività estrattive, attualmente non recuperate e/o ripristinate, o il cui recupero è stato attuato non compatibilmente con l'ambiente fluviale;
 - le aree interessate dagli impianti di trasformazione degli inerti e delle relative pertinenze;
 - i terreni abbandonati dalle attività agricole e zootecniche;
 - le aree esterne al territorio urbanizzato, ad uso produttivo, tecnologico e militare, attualmente in abbandono;
 - le aree interessate da fenomeni di dissesto e di instabilità;

- **zona B3**, ad elevato grado di antropizzazione, corrispondente ad aree attualmente prive dei caratteri fluviali tipici, in tutto o in parte insediate o compromesse dal punto di vista antropico, nelle quali é previsto il perdurare dello stato o destinazione d'uso del territorio, anche se non pienamente compatibile con l'ambiente fluviale, in relazione alla difficoltà di riconversione; in tali situazioni, sono da considerarsi prioritari gli interventi atti a mitigare il possibile impatto ambientale e gli interventi atti alla riduzione del rischio idraulico, favorendo, ove possibile, gli interventi di recupero ambientale, parziali o complessi; come metodo d'individuazione, la zona B3 è residuale rispetto alla zona B1 e B2; sono delimitati come zone B3:
 - le aree interne al territorio urbanizzato;
 - le aree esterne al territorio urbanizzato, attualmente edificate e/o interessate da complessi turistici all'aperto, comprendenti sia le aree attualmente edificate che quelle in previsione alla data del 26/01/1999;
 - le aree esterne al territorio urbanizzato, attualmente non edificate e destinate ad un uso agricolo del suolo.

La **fascia C**, fascia di inondazione per piena catastrofica - zone di rispetto dell'ambito fluviale, è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 anni, oppure, in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni. Per i corsi d'acqua arginati, la delimitazione comprende l'area interessata dalle altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, oppure dalle altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini. In relazione alla presenza delle opere di difesa idraulica, la fascia C si articola in due zone:


- **zona C1**, extrarginale o protetta da difese idrauliche, corrispondente ad aree retrostanti l'argine maestro del Fiume Po o i rilevati arginali degli altri corsi d'acqua; in questa zona, le condizioni di rischio dipendono da fenomeni di allagamento conseguenti a tracimazione o rottura di rilevati, con probabilità di accadimento mediamente ridotte ma con danni attesi potenzialmente elevati in ragione dell'impulsività dei fenomeni;
- **zona C2**, non protetta da difese idrauliche, corrispondente alle aree marginali ai corsi d'acqua prive di opere o elementi morfologici di protezione dall'inondazione; in questa zona le condizioni di rischio dipendono da fenomeni di allagamento diretto conseguenti a piene con tempo di ritorno superiore a 200 anni, con allagamenti relativamente più frequenti rispetto alla zona C1 ma con danni attesi mediamente inferiori in ragione della maggiore gradualità nella manifestazione dei fenomeni.

La **fascia I**, di integrazione dell'ambito fluviale, riguarda specifici tratti del corso d'acqua riconosciuti come meritevoli di tutela ma non interessati dalle fasce A, B e C. Le cartografie del PTCP individuano solamente il tracciato, mentre la perimetrazione e la corrispondente disciplina di tutela è demandata ai Comuni sulla base delle direttive del presente Piano, secondo la seguente suddivisione:

- **zona I1**, alveo attivo;
- **zona I2**, zona di integrazione dell'ambito fluviale.

La **fascia L**, di rilevanza locale, non è individuata nelle cartografie del PTCP ma viene prevista per consentire ai Comuni di proteggere aree ulteriori rispetto a quelle già tutelate (contermini a queste o sviluppate su tratti diversi, naturali o artificiali), con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, tenendo comunque conto degli usi antropici esistenti. Un caso emblematico è rappresentato dagli arbusteti di greto, dalle praterie aride e dalle fasce di vegetazione riparia che, pur talvolta ricadendo esternamente alle aree di esondazione, sono in chiara connessione ecologica e paesaggistica con la regione fluviale. Un altro caso può riguardare i terrazzi alluvionali laterali agli alvei e connessi al corpo fluviale, dove questi non siano però già individuati nella cartografia del dissesto (vedi oltre) e quindi già oggetto di specifiche tutele, peraltro confrontabili con quelle stabilite per le aree fluviali.

Figura 03 – Quadro d'unione delle tavole A1 del PTCP contenenti la delimitazione delle fasce fluviali (1:25.000)



Coerenza del PTCP con il PAI e il PTPR

E' opportuno riprendere in questa sede alcuni aspetti fondamentali relativi alla coerenza del PTCP con il PAI e il PTPR, in parte già indicati nella documentazione del PTCP approvato.

Sistema di individuazione delle fasce fluviali - L'individuazione delle aree di tutela fluviale nell'ambito del Piano provinciale è frutto di una mediazione tra più criteri e diversi parametri richiesti per descrivere la regione fluviale nel suo complesso, con l'obiettivo di realizzare un compromesso accettabile tra la necessità di assumere un approccio omogeneo sul territorio di competenza ma anche il più possibile rappresentativo delle condizioni locali attuali e previste. Dovendo operare secondo un ordine di priorità, maggior rilievo è stato dato agli aspetti idraulico-morfologici, a cui si sono poi associati gli aspetti naturalistici, paesaggistici e storico-culturali presenti nelle regioni fluviali, comprendendo le esigenze di salvaguardia delle risorse idriche, di recupero delle aree degradate e di protezione delle aree già insediate. Tale processo metodologico, unitamente al dettaglio analitico della scala operativa provinciale e all'estensione dei tratti considerati, hanno inevitabilmente prodotto alcune differenze cartografiche rispetto ai piani sovraordinati, che tuttavia ne costituiscono il valore aggiunto, anche a fronte del confortante periodo di collaudo di questa impostazione (già assunta nei suoi tratti essenziali sin dal 2000, prima approvazione del Piano provinciale), ad opera soprattutto delle verifiche locali di dettaglio.

In merito al PTPR si è già detto dell'associazione, per affinità di valenza e di obiettivi, tra la Fascia A del PAI e gli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" del PTPR e tra la Fascia B del PAI e le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" del PTPR, anche se, a livello normativo, in alcuni casi la disciplina degli "Invasi ed alvei..." del PTPR è apparsa più consona alla sola zona fluviale A1. Come già indicato, i valori della pianificazione paesaggistica sono riconoscibili nelle fasce fluviali A, B e C e nelle zone fluviali di cui si compongono, completate dall'ambito di individuazione della fascia I, con la possibilità di recuperare, attraverso la fascia L, tratti ed aree eventualmente trascurati dal processo di individuazione delle fasce A/B/C/I.

Per quanto riguarda il confronto con il PAI e, in special modo, gli aspetti idraulico-morfologici che stanno alla base del sistema di delimitazione delle fasce di tutela, si rinvia al Quadro Conoscitivo del PTCP (in particolare al Volume B “Sistema naturale e ambientale”, paragrafo B1.2 “La rete idrografica”, e all’Allegato B1.9 “La revisione delle fasce fluviali”, con relative Appendici), dove sono illustrate, per bacino e per corso d’acqua, le basi conoscitive esaminate (precipitazioni, portate, altezze idrometriche, infrastrutture idrauliche ed altre opere di condizionamento, rilievi morfologici, progetti di intervento, ecc.) e i risultati conseguiti.

Oltre alla scelta degli elementi morfologico-idraulici come criterio-guida per la delimitazione delle fasce (vedi anche oltre, al punto “Piena di progetto” di questo Capitolo), il PTCP raccoglie, e talvolta rafforza, ulteriori contenuti propri della pianificazione di bacino, di cui nel seguito si dà conto.

Funzione di progetto delle fasce fluviali - Coerentemente con l’impostazione del PAI, le fasce del PTCP non sono la pura delimitazione delle aree inondabili per le piene di riferimento e le condizioni attuali della regione fluviale, ma sono intese anche come confini di progetto del corso d’acqua, in funzione delle specifiche valenze-obiettivo contenute nella stessa definizione delle fasce, con particolare riguardo ai seguenti fattori:

- conseguimento di un assetto idraulico del corso d’acqua ottimale in rapporto al deflusso della piena di riferimento;
- difesa dal rischio idraulico delle aree insediate esterne all’alveo di piena;
- mantenimento e/o recupero dei caratteri ambientali della regione fluviale.

Nel Quadro Conoscitivo del Piano (in particolare nell’All. B1.9), sono anche fornite, in forma sintetica, per ogni corso d’acqua, alcune considerazioni circa l’assetto di progetto da conseguire in relazione alle criticità presenti.

Limiti “B di progetto” - Nelle attività di verifica e aggiornamento delle fasce fluviali sono stati presi in esame i tracciati “B di progetto” del PAI, considerando sia quelli relativi ad interventi già attuati (potenzialmente influenti sulle delimitazioni delle aree esondabili), sia quelli ancora da realizzare (per la verifica dell’assetto di progetto individuato da AdB). Il PTCP rappresenta e illustra tali limiti nel Quadro Conoscitivo (Allegato B1.9 e relativa Appendice 3), opportunamente richiamati dalle Norme del Piano (art. 13 comma 5) in attuazione della disciplina del PAI.

Va evidenziato tuttavia che il PTCP estende a tutta la fascia C l’obbligo di verificare l’adeguatezza locale della funzione di contenimento della piena di riferimento della Fascia B e l’obbligo di subordinare svariate tipologie di trasformazione urbanistica ad una verifica del rischio idraulico. Resta fermo l’impegno di aggiornare le delimitazioni delle fasce fluviali tenendo conto dello stato dei luoghi conseguente alle nuove realizzazioni, sulla base di quanto previsto dall’art. 31 comma 5 e dell’art. 28 comma 1 secondo alinea delle Norme PAI e dal relativo regolamento allegato alla delib. C.I. n. 11/2006.

Rispetto al quadro programmatico degli interventi strutturali sui corsi d’acqua, la Provincia non elabora proposte specifiche di intervento ma, come sancito da un’indicazione normativa (art. 10 commi 4 e 5), fornisce il proprio contributo informativo, anche in termini di criticità, e garantisce la propria partecipazione ai processi decisionali, qualora coinvolta dai soggetti competenti (vedi anche punto successivo “Criticità e linee di intervento”).

Tabella 06 – Limiti B di progetto del PAI.

n.	corso d’acqua	Comune	località
1	Po	Calendasco	Cascina del Bosco
2	Trebbia	Calendasco – Rottofreno	Ponte Trebbia
3	Nure	Piacenza – Caorso	Roncaglia - Fossadello
4	Chiavenna	Cadeo	Roveleto
5	Chiavenna	Cadeo	Colombarola
6	Arda	Castell’Arquato	Centro abitato
7	Arda	Fiorenzuola d’Arda	Centro abitato
8	Arda	Cortemaggiore – Besenzone	Casanova – Boscarella Grossa
9	Arda	Cortemaggiore	Centro abitato
10	Arda	Villanova sull’Arda	Centro abitato

Valutazioni di compatibilità attraverso gli studi del rischio idraulico - Il PTCP consolida il meccanismo della valutazione del rischio idraulico, previsto dalla pianificazione di bacino e regionale e già presente nella struttura originaria del Piano provinciale, nei casi che necessitano di una verifica circostanziata della compatibilità insediativa, al fine di:

- verificare la sicurezza degli insediamenti esistenti;
- redigere piani e programmi di protezione civile;
- valutare la compatibilità di determinate trasformazioni urbanistiche.

In merito al terzo punto, il PTCP riprende dal PAI le indicazioni relative ai centri edificati ricadenti nelle aree PS267 a rischio inondazione e riconfigura in un'ottica di maggiore cautela la disciplina prevista dal PAI per le fasce C retrostanti i limiti B di progetto, estendendola, di fatto, a tutta la fascia C. Per incompatibilità con il PTPR si è invece eliminata la valutazione del rischio nei centri edificati ricadenti nelle fasce A e B, se funzionale allo svincolo di previsioni urbanistiche inattuata, la cui ammissibilità si misura quindi con i soli meccanismi di salvaguardia della pianificazione.

Per favorire l'uniformità degli studi del rischio, la Provincia elabora apposite linee-guida che raccolgono e specificano le direttive di settore sull'argomento.

Come ricordato in precedenza, gli studi del rischio si rilevano anche un importante strumento per testare le delimitazioni delle fasce fluviali.

Criticità e linee di intervento – Ferme restando le competenze in ordine alle funzioni connesse alla definizione dei fabbisogni e alla progettazione e attuazione delle opere di difesa e regimazione idraulica, l'ambito territoriale provinciale può essere considerato la sede ottimale per la razionalizzazione e riorganizzazione di tali attività e, più in generale, per le azioni di prevenzione e riduzione del rischio idraulico. Se si escludono gli interventi di carattere emergenziale, che ormai assorbono la maggior parte delle sempre più limitate risorse pubbliche stanziata per la difesa del suolo, cresce l'esigenza di stabilire un ordine di priorità condiviso dagli Enti territorialmente interessati, in modo da gettare le basi per un approccio preventivo, auspicabile anche in termini finanziari.

A tal fine, nel Quadro Conoscitivo del PTCP (Allegati B1.9 e B1.10) si dà conto delle informazioni ad oggi acquisite circa l'assetto dei corsi d'acqua, suddivise per bacino, evidenziando le situazioni più problematiche rilevate sul territorio. Inoltre, il Piano sancisce, nel suo apparato normativo (art. 10 commi 4 e 5), la disponibilità a contribuire agli eventuali processi di concertazione finalizzati a delineare le criticità idrauliche principali, determinare le soluzioni strategiche di intervento e programmare i percorsi attuativi delle stesse. Particolarmente critica in questo senso appare la situazione presente lungo il fondovalle del T. Arda, in particolare nei tratti di attraversamento degli abitati di Fiorenzuola, Cortemaggiore e Villanova, dove si delinea l'esigenza di un apposito progetto d'asta, che possa focalizzare i punti di debolezza del sistema e le possibili soluzioni. E' peraltro già in corso uno studio dell'intera asta dell'Arda che approfondirà i punti di debolezza del sistema e le possibili soluzioni ("Studio delle attuali condizioni di rischio idraulico del T. Arda dalla Diga di Mignano fino alla confluenza nel f. Po", svolto nell'ambito del "Tavolo Arda").

Va tuttavia evidenziato che la Provincia sostiene il principio generale di massima limitazione delle opere di difesa attiva/passiva, accettando, anzi favorendo ove possibile, il naturale sviluppo della dinamica torrentizia e morfologica (laminazione naturale dei fenomeni di piena, trasporto solido in alveo e fuori alveo, erosione, ecc.), non solo per ovvie ragioni economiche, ma anche per un dimostrato ritorno in termini di auto-equilibrio del sistema. In base a tale principio, le opere di difesa devono essere considerate una soluzione estrema, non priva di conseguenze talvolta imprevedibili. Anche per questo il PTCP indirizza comunque i Comuni a non prevedere nuovi insediamenti nelle aree fluviali (art. 10 comma 8).

Aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio ("Ee") – Il tema è trattato con riferimento ai dissesti di versante, a cui si rinvia.

Aree a rischio idrogeologico molto elevato per esondazione (PS267) – Le aree a rischio idrogeologico molto elevato per esondazione (per quelle a rischio frana si rinvia al capitolo relativo ai dissesti di versante) sono emanate da Adb come Piano Straordinario ai sensi della L. n. 267/1998 e progressivamente ricondotte all'Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 del PAI. Le aree ricadenti nel territorio piacentino, emanate con il PS267 del 1999 e con il PS267 del 2001, sono

rappresentate nel PTCP alla scala 1:25.000 (Tavola A3) e puntualmente indicate nell'Allegato N10 alle Norme del Piano. Tali aree sono disciplinate dall'art. 32 delle Norme del Piano, come da Titolo IV delle Norme del PAI.

Tabella 07 – Aree a rischio idrogeologico molto elevato per esondazione (PS267).

cod. PS267	bacino	Comune	località
PS267-1999 001-ER-PC	Po	Piacenza	Rio Riello, in corrisp. sottopasso della tangenziale
PS267-2001 070-ER-PC	Nure	Piacenza - Caorso	Roncaglia-Fossadello, T. Nure
PS267-2001 072-ER-PC	Arda	Cortemaggiore	Cortemaggiore, T. Arda
PS267-2001 075-ER-PC	Arda	Fiorenzuola	Fiorenzuola, T. Arda
PS267-2001 077-ER-PC	Arda	Villanova	Villanova, T. Arda

Piena di progetto – Come indicato in precedenza e stabilito dall'art. 10 delle Norme del PAI, AdB gestisce in autonomia la cosiddetta "Direttiva-piene", strumento contenente i valori convenzionali della portata di riferimento lungo l'asta fluviale da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica. Questi valori tuttavia coincidono con la componente idrologica utilizzata per il calcolo delle aree esondabili, ossia per definire le fasce fluviali a scala di bacino, ed è quindi naturale domandarsi come il PTCP tratti il tema.

Va subito evidenziato che, rispetto al PAI, il PTCP detiene una base informativa arricchita dei valori di portata relativi a tratti di corsi d'acqua non considerati dal piano di bacino (né dagli ulteriori studi di AdB elaborati ai sensi dell'art. 1 comma 9 delle Norme PAI, secondo le modalità di cui alla delib. C.I. n. 12/2008) e, sui tratti comuni, di un maggior numero di punti di calcolo delle portate di riferimento per assegnati tempi di ritorno (sezioni idrologicamente significative, tali sono quelle dove la portata di piena al colmo calcolata con metodi statistici varia in misura apprezzabile lungo l'asta).

Sui tratti comuni, in corrispondenza di sezioni confrontabili, i valori di portata presentano alcuni scostamenti dovuti in qualche caso all'utilizzo di un maggior numero di stazioni di misura delle serie storiche delle portate, ma soprattutto al fatto di aver impiegato un diverso metodo di valutazione delle portate dal punto di vista idrologico. Nell'ambito della Direttiva-piene del PAI la valutazione delle portate al colmo è avvenuta infatti attraverso l'impiego di un metodo di regionalizzazione delle portate a scala di bacino idrografico del Po, integrato con un modello deterministico di costruzione delle onde di piena. Per il PTCP, visto il maggior dettaglio di lavoro, si è fatto ricorso, oltre alla regionalizzazione delle portate a scala di sottobacino idrografico, anche alla regionalizzazione delle precipitazioni di breve durata e forte intensità (per le quali esiste una rete di stazioni di misura molto più fitta e con serie storiche decisamente più estese rispetto alle misure delle portate), da cui è stata fatta discendere la valutazione delle portate al colmo per i diversi tempi di ritorno tramite l'applicazione dei due metodi indicati nella stessa Direttiva-piene per il calcolo delle portate sui piccoli bacini idrografici (metodo razionale e metodo S.C.S.).

Ulteriori valori di portata si sono resi disponibili negli ultimi anni a seguito di studi idrologici di dettaglio che hanno riguardato in particolare i torrenti Tidone e Arda e recuperato le serie storiche delle portate in ingresso e in uscita dai rispettivi invasi regolati dalla Diga del Molato e dalla Diga di Mignano. Su tale base, nell'ambito degli studi citati è stato calcolato anche l'effetto di laminazione a valle dovuto alla presenza dell'invaso su alcune delle portate di piena di riferimento. Nelle valutazioni idrologiche del PTCP tali valori sono stati acquisiti e integrati in modo da avere la serie completa delle portate al colmo di riferimento per i tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni.

Tutti i dati idrologici raccolti sono indicati nel Quadro Conoscitivo del Piano (Allegato B1.9) e sono stati utilizzati per verificare le delimitazioni delle fasce fluviali. Nella maggior parte dei casi non si è reso tuttavia necessario operare una scelta tra i diversi valori disponibili, in quanto, ai fini della delimitazione delle fasce, differenze apparentemente significative danno effetti spesso trascurabili. Accade infatti che le differenze in gioco rientrino nel grado di approssimazione associabile alle stime idrologiche, convenzionalmente intorno al 20%, o che comunque non si produca una variazione apprezzabile del livello idrometrico nel profilo di piena corrispondente, che, com'è noto, dipende da numerosi altri fattori, primi fra tutti quelli connessi alla morfologia fluviale.

Nelle more dei previsti aggiornamenti della Direttiva portate, per le verifiche di dettaglio in ambito urbanistico, di compatibilità e progettazione delle opere interferenti ed idrauliche, è opportuno riferirsi ai valori più cautelativi tra quelli del PAI e del PTCP, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 delle Norme del PAI. Resta inteso che per la restante parte di reticolo idrografico, non delimitato dalle fasce fluviali del PAI, costituiscono riferimento prioritario i valori di portata riportati dal PTCP.

Tratti del reticolo idrografico oggetto di ulteriori verifiche

Nella tabella seguente sono indicati i tratti appartenenti al reticolo idrografico principale (Tabella 02) sui quali si ritiene di sospendere ogni determinazione in vista di successivi accertamenti e aggiornamenti relativi agli elementi di valutazione, anche progettuali, delle delimitazioni. Per questi tratti vengono confermate le fasce fluviali del PAI, in sovrapposizione a quelle del PTCP.

Le analisi integrative per tali tratti possono riguardare approfondimenti valutativi da parte di AdB, RER e Provincia, sia nell'ambito del Tavolo di lavoro già costituito sia nell'ambito di tavoli istituiti ad hoc per specifici ambiti tematici o determinate aste.

Come esplicitato al successivo paragrafo 2.2, le analisi integrative possono riguardare anche temi o tratti su cui si sia già raggiunta l'intesa, per acquisire dati resi nel frattempo disponibili o per rispondere a nuove esigenze conoscitive. Queste ultime possono determinarsi per elementi di pericolosità intervenuti o comunque precedentemente non considerati oppure per interventi infrastrutturali che incidono sulle dinamiche idrauliche.

Tabella 07bis - Elenco dei tratti oggetto di ulteriori verifiche

corso d'acqua	località	riferimenti Allegato B1.9 del QC del PTCP
Trebbia sponda sx	Loc. S. Nicolò, Comune di Rottofreno (*)	Fig. 30 Tab. 11 – dalla sezione n. 5 alla sezione n. 9 (sponda sx) Appendice 1 – Tavole "TREBBIA 3" e "TREBBIA 4"
Nure sponda sx e dx	Loc. Roncaglia/Fossadello, Comuni di Piacenza/Caorso (*)	Figg. 52 e 56 Tab. 14 – dalla sezione n. 2 alla sezione n. 4 Appendice 1 – Tavola "Nure 1"
Nure sponda sx	Loc. S. Rocco (stabilimento ex-DeRica), Comune di Podenzano (*)	Fig. 57 Tab. 14 – dalla sezione n. 24 alla sezione n. 27 (sponda sx) Appendice 1 – Tavole "Nure 6" e "Nure 7"
Chiavenna sponda sx	Loc. Saliceto, Comune di Cadeo (*)	Fig. 66 Tab. 17 – dalla sezione n. 15 alla sezione n. 16 (sponda sx) Appendice 1 – Tavola "CHIAVENNA 5"
Chiavenna sponda sx	Loc. Roveleto, Comune di Cadeo (*)	Fig. 67 Tab. 17 – dalla sezione n. 20.1 alla sezione n. 22 (sponda sx) Appendice 1 – Tavole "CHIAVENNA 7" e "CHIAVENNA 8"
Chiavenna sponda sx e dx	Loc. Montagnano, Comuni di Castell'Arquato e Lugagnano (*)	Fig. 68 Tab. 17 – dalla sezione n. 41 alla sezione n. 43 Appendice 1 – Tavole "CHIAVENNA 13" e "CHIAVENNA 14"
Chero sponda dx	Loc. Roveleto, Comune di Cadeo (*)	Fig. 67 Tab. 18 – dalla sezione n. 1 alla sezione n. 3 (sponda dx) Appendice 1 – Tavole "CHERO 1" e "CHERO 2"
Arda	Intero tratto (**)	Paragrafo 3.7

(*) Secondo l'individuazione cartografica rappresentata nell'Allegato 4.

(**) In attesa delle configurazioni progettuali/realizzative scaturite dagli esiti dello "Studio delle attuali condizioni di rischio idraulico del T. Arda dalla Diga di Mignano fino alla confluenza nel f. Po", svolto nell'ambito del "Tavolo Arda", al momento non ancora concluso.

1.2.2. Dissesti di versante


Il PAI ha affrontato la parte collinare e montana del bacino idrografico, con l'obiettivo della riduzione del rischio, attraverso le seguenti fasi principali:

- costruzione del quadro conoscitivo sui processi di versante e torrentizi tramite la raccolta, l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze disponibili; tale fase ha dato luogo al quadro distributivo dei fenomeni di dissesto, rappresentato alla scala cartografica 1:50.000, ma con livello di precisione dei dati originali variabile, a seconda delle aree del bacino, fra 1:10.000 e 1:100.000;
- analisi di pericolosità del dissesto, cartografata alla scala 1:25.000, "Delimitazione delle aree in dissesto", con finalità di regolamentazione d'uso del suolo attraverso la normativa.

Nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna, l'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto" dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" del PAI ha assunto quale riferimento principale la Carta Inventario del Dissesto 1996,

elaborata dall'Ufficio Geologico regionale. Tale elaborato del PAI in Emilia-Romagna si compone di n. 53 tavole in scala 1:25.000, di cui n. 19 parzialmente comprese nei limiti amministrativi regionali.

Figura 04 - Stralcio del Quadro d'unione delle Tavole dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici", Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto", del PAI – scala 1:25.000



Per quanto riguarda le aree di versante, l'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI ha reso immediatamente vincolanti le disposizioni dell'art. 5, comma 1, delle Norme ed ha reso efficaci quelle relative all'attuazione del Piano nel settore urbanistico.

Inoltre, il DPCM di approvazione ha dato immediata efficacia alle disposizioni di cui al Titolo IV relativamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato (vedi oltre).

A seguito dell'approvazione del PAI (2001), la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno che l'aggiornamento della cartografia del dissesto avvenisse su tutto il territorio regionale attraverso un processo governato unitariamente. Coerentemente, è stata promossa una modalità di aggiornamento della carta del dissesto che assegna, tramite l'istituzione di appositi tavoli di lavoro, alle Province un ruolo di coordinamento e ai Comuni una partecipazione attiva, al fine di pervenire ad una cartografia del dissesto aggiornata e condivisa.

I risultati di tale attività istruttoria sono stati sottoposti all'esame del Nucleo tecnico-amministrativo del Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, al fine del recepimento formale delle modifiche accolte.

Con DGR n. 803 del 3 maggio 2004 "Attuazione DGR 4 febbraio 2002, n. 126 – Approvazione dell'aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto regionale per il territorio collinare e montano del bacino idrografico del fiume Po in Emilia-Romagna", la Regione ha approvato l'aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto regionale per le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, realizzato attraverso il processo suddetto. Successivamente, con nota dell'8 luglio 2004, la Regione ha trasmesso all'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione C.I. dell'AdB n. 18/2001, copia di tale cartografia quale proposta di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI. Tali elaborati sono stati trasmessi contemporaneamente a tutte Province.

La Sottocommissione Assetto Idrogeologico (SAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, nella seduta del 19 ottobre 2004, si è espressa positivamente sulla proposta di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI, in merito sia al livello di approfondimento dei processi di indagine condotti sia alla completezza dei dati.

Tabella 08 – Confronto tra Elaborato 2, Allegato 4, del PAI e proposta di aggiornamento della Regione Emilia-Romagna (tema frane).

elementi	n. frane Elab. 2 del PAI	n. frane aggiornamento RER	Kmq in frana Elab. 2 del PAI	Kmq in frana aggiornamento RER
Frane attive (Fa)	8303	21869	376,4	452,65
Frane quiescenti (Fq)	8155	16525	1136	1242
Frane stabilizzate (Fs)	51	8	9,6	1,04

Successivamente, il Comitato Tecnico, in data 1 dicembre 2004, ha preso atto del parere espresso dalla SAI, disponendo che si procedesse all'aggiornamento del quadro informativo del piano secondo le seguenti modalità, previste dal PAI medesimo:

- ai sensi dell'art. 18 delle Norme del PAI, di regola sarebbero i Comuni che in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici o di loro varianti aggiornano ed integrano le prescrizioni del Piano di bacino sulla base degli esiti delle verifiche di compatibilità; l'Autorità di bacino apporta al Piano di Bacino gli aggiornamenti conseguenti a tali adempimenti aggiornando l'Elaborato 2 –Allegato 4 a seguito della Deliberazione del Comitato Istituzionale;
- ai sensi dell'art. 1 comma 9 delle Norme del PAI, le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato, ma vengono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio;
- ai sensi dell'art. 1 comma 11 delle Norme del PAI, è previsto che tramite le intese di cui all'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 i contenuti del PAI siano approfonditi e coordinati con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI.

Con nota del 20 giugno 2005, la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire su tutto il territorio regionale che l'efficacia dell'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI avvenisse in maniera unitaria, ha riconosciuto nella procedura dell'Intesa, ex comma 11, art. 1, delle Norme del PAI, la modalità di aggiornamento più opportuna che consentisse di completare l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Coerentemente, la Regione ha promosso la valutazione e condivisione del nuovo quadro del dissesto a scala provinciale sulla base di uno specifico Tavolo di lavoro Regione-Provincia, che ha visto attori anche i Comuni interessati e le Comunità Montane. L'elemento di sostanziale novità introdotto dal procedimento regionale è stato quello di far partecipare le Province al lavoro di aggiornamento dell'elaborato cartografico regionale, al fine di ottenere un'effettiva concertazione delle cartografie, con riferimento specifico a quelle dei PTCP, in previsione dell'efficacia che questa cartografia avrebbe assunto quale aggiornamento dell'Elaborato 2 –Allegato 4 del PAI. Un risultato di rilievo di questo procedimento promosso dalla Regione è che, per la prima volta, si è riusciti a comporre le differenze sussistenti tra l'elaborato di quadro conoscitivo di riferimento, dato dalla Carta Inventario del Dissesto regionale, e gli elaborati di Piano conseguenti a tale quadro, rappresentati dalle specifiche cartografie tematiche di PTCP, e di pervenire ad un riferimento unico su tutto il territorio provinciale sul quale fondare l'intesa con l'Autorità di bacino del fiume Po. Gli approfondimenti svolti dalle Province sono stati sviluppati conformemente a quanto previsto all'Appendice 1 della DGR n. 126/2002. Si rimanda alle relazioni tecnico-normative dei PTCP per eventuali approfondimenti sulle specifiche modalità di aggiornamento adottati dalle Province.

A PTCP approvato e ad intesa acquisita ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000, le modalità di aggiornamento successive del quadro conoscitivo dovranno necessariamente ricondursi alla procedura prevista dall'art. 22 della stessa L.R. n. 20/2000, come eventualmente precisata ed integrata sulla base dei contenuti dell'intesa stessa.

Attraverso il PTCP...

Sulla base di quanto disposto dalla direttiva regionale DGR n. 126/2002 e dalla direttiva di AdB delib. C.I. n. 16/2003, nella fase di prima emanazione dell'aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 803/2004, la Provincia di Piacenza ha indirizzato i Comuni ad utilizzare detta cartografia quale

base per gli adeguamenti degli strumenti urbanistici, in vista della sua assunzione nell'ambito della Variante PTCP (nel PTCP approvato nel 2000 era stata assunta la cartografia regionale del 1996, la stessa assunta nel PAI).

Durante i lavori preparatori della Variante al PTCP, la Provincia ha verificato lo stato di aggiornamento della cartografia regionale alla luce delle ultime analisi geologiche locali effettuate dalla stessa Regione e anche dai Comuni nell'ambito dei PSC. E' stata anche considerata la nuova impostazione di legenda, leggermente rinnovata e arricchita delle nuove informazioni disponibili per ogni elemento cartografato.

Ad esito di tali verifiche, è stata elaborata la cartografia del dissesto provinciale, dove, ad una scala di analisi non inferiore a 1:10.000, con restituzione cartografica in scala 1:25.000 (Tavola A3, la cui struttura coincide con quella della Tavola A1, schematizzata nella precedente Figura 03), sono individuati tutti gli elementi di dissesto contenuti nella cartografia regionale, associati, ai fini della regolamentazione d'uso, agli elementi disciplinati dall'art. 9 delle Norme del PAI e da quelli disciplinati dagli artt. 26 e 27 delle Norme del PTPR, come mutuati dagli artt. A-1, A-2 e A-3 della LR n. 20/2000.

Tabella 09 – Trascodifica tra la legenda PAI, legenda RER e legenda PTCP della cartografia del dissesto.

PAI – Elaborato 2 Allegato 4	RER – Carta Inventario del Dissesto / PTCP - Tavola A3
Area di frana attiva (Fa) ⁽¹⁾	Deposito di frana attiva (a1) ⁽¹⁾
Area di frana quiescente (Fq) ⁽²⁾	Deposito di frana quiescente (a2) ⁽²⁾
Area di frana stabilizzata (Fs) ⁽³⁾	Deposito di frana stabilizzata o relitta (a0) ⁽³⁾
	Deposito di versante (a3)
	Deposito eluvio-colluviale (a4)
	Detrito di falda (a6)
	Deposito glaciale e periglaciale (c3)
	Deposito eolico (d1)
	Deposito palustre (f1)
Area di conoide attivo non protetta (Ca) o parzialm. protetta (Cp) ⁽⁴⁾	Conoide torrentizia in evoluzione (i1)
Area di conoide non recentem. attivatosi o completam. protetta (Cn) ⁽⁴⁾	Conoide torrentizia inattiva (i2)
	Deposito antropico (h)
	Cava (h3)
	Travertini (tr)
Area a pericolosità molto elevata (Ee) o elevata (Eb) per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Ee) ⁽⁵⁾	Deposito alluvionale in evoluzione (b1, b1a)
Area a pericolosità media o moderata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Em) ⁽⁵⁾	Deposito alluvionale terrazzato (AEI, AES, AES2, AES3, AES7, AES7a, AES7b, AES8, AES8a)
	Area calanchiva o sub-calanchiva ⁽⁶⁾

(1) Frane in atto, con evidenze di movimento attivo, anche nel recente passato, o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, anche nel caso che detta attività sia consistita in una ripresa di movimento interessante in modo parziale e limitato il corpo di frana. Nella base-dati regionale sono anche distinte, quando riconosciute, le tipologie di movimento, individuate aggiungendo alla sigla una lettera identificativa (a=crollo/ribaltamento; b=scivolamento; c=espansione laterale; d=colamento lento; e=colamento rapido; f=area soggetta a sprofondamento; g=complessa; h=scivolamento in blocco o DGPV; i=area soggetta a frane superficiali diffuse).

(2) Frane senza indizi di movimento in atto o recente o che hanno dato segni di attività in un periodo di tempo antecedente a quello sopra indicato. Come per le frane attive, la base-dati regionale distingue, quando possibile, le tipologie di movimento.

(3) Frane interessate da interventi di consolidamento risolutivi o che hanno raggiunto naturalmente assetti di equilibrio comprovati.

(4) Lo stato di attività è da intendersi come presente o potenziale. La protezione è intesa come presenza di opere di difesa e di sistemazione a monte.

(5) Ee=esondazioni/dissesti con Tr=20-50 anni; Eb=esondazioni/dissesti con Tr=50-100 anni; Eb=esondazioni/dissesti con Tr>100 anni.

(6) Nella base-dati regionale questa categoria è assente nello strato informativo del dissesto, poiché quest'ultimo è costituito fondamentalmente dalle unità di copertura del substrato geologico di origine marina o marino-marginale.

Le definizioni e i significati degli elementi cartografati sono descritti estesamente nel Quadro Conoscitivo del Piano, in particolare nell'Allegato B1.3. E' importante ricordare, in questa sede, che le frane sono individuate considerando la sola zona di accumulo, escludendo quindi le zone di distacco e di movimento. In ogni caso, secondo quanto disposto

dalla normativa provinciale, tutte le aree di possibile influenza sono da considerare nelle analisi locali di approfondimento e da assoggettare alla medesima disciplina dei dissesti cartografati.

Lo stesso Allegato B1.3 fornisce anche un'illustrazione completa delle **fonti informative** e del **percorso di progressivo aggiornamento della cartografia regionale del dissesto**, che oggi costituisce un estratto del livello "Coperture quaternarie e sintemi" della Carta Geologica in scala 1:10.000. Se ne possono qui ricordare i passaggi principali.

La cartografia regionale deriva da un primo censimento dei fenomeni franosi effettuato negli anni 1978-1988, alla scala 1:25.000, esclusivamente tramite fotointerpretazione, ed inserito come carta di riferimento nel PTPR approvato nel 1993, per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 26 e 27 delle Norme.

Nel frattempo, a partire dalla metà degli anni '80, la Regione aveva avviato un'importante ed imponente attività sul campo di rilevamento geologico-geomorfologico del territorio collinare-montano, che portò, al termine di due decenni di lavoro, alla costruzione di una cartografia geologica di dettaglio, restituita alla scala 1:10.000, comprendente le coperture quaternarie e quindi anche gli elementi di dissesto, in particolare le frane, distinte secondo lo stato di attività (attivo/quiescente), come previsto dalla normativa regionale.

Nel 1996 la Regione elaborò una sintesi della cartografia del dissesto in scala 1:25.000, effettuandone la digitalizzazione, con parziali modifiche derivate da fotointerpretazione. Questa versione ha costituito la base conoscitiva utilizzata per la redazione dei PTCP provinciali degli anni successivi, tra cui anche il PTCP-2000 di Piacenza (Tavola A3), e del PAI (Elaborato 2 - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici).

Negli stessi anni vennero effettuati approfondimenti specifici nell'ambito del Progetto SCAI (Atlante dei Centri Abitati Instabili), che portarono alla pubblicazione di studi relativi a 16 località della Provincia di Piacenza finalizzati alla definizione degli abitati da consolidare e trasferire ai sensi della L. 445/1908 e L. 120/1987. Dette perimetrazioni, con cartografia di dettaglio e normativa d'uso, sono state approvate dalla Regione, recepite negli strumenti urbanistici comunali e riportate nel PTCP-2000 (Allegato N7 alle Norme), riprese poi nella presente Variante (Allegato N10 alle Norme).

Ulteriori studi locali relativi al dissesto vengono tuttora svolti dalla Regione per la verifica ed eventuale aggiornamento degli abitati instabili e delle "aree a rischio idrogeologico molto elevato" perimetrate nell'ambito della pianificazione di bacino.

A partire dal 2002 la Regione ha avviato l'ulteriore percorso di aggiornamento e condivisione con Province e Comuni di cui si è dato conto nella parte introduttiva, con l'obiettivo di uniformare i quadri conoscitivi sul dissesto nei diversi strumenti di pianificazione, ciò che ha portato all'approvazione con DGR n. 803/2004 della nuova cartografia in scala 1:10.000, da utilizzare come base di riferimento comune sul territorio di competenza, fatta salva la possibilità di operare, a livello locale, descrizioni più dettagliate o tematismi aggiuntivi, con l'unico vincolo di non impedire la visualizzazione degli elementi originari.

La cartografia regionale è oggi completamente digitalizzata e disponibile on-line sul sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia/Index.htm>.

Recentemente, la Regione ha avviato l'uso di una specifica applicazione Web-GIS che consente ai principali organismi interessati di effettuare e raccogliere segnalazioni anche parziali ma importanti ai fini dei futuri aggiornamenti cartografici (riattivazione di movimenti franosi quiescenti, fenomeni erosivi, lesioni alle infrastrutture viarie, ecc.).

Nell'Allegato B1.4 del Quadro Conoscitivo, redatto dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, è contenuta un'analisi della **distribuzione dei dissesti nel territorio provinciale**, compresi alcuni dati relativi al coinvolgimento delle reti stradali. Alcune informazioni sono fornite Comune per Comune. Alcuni dati sono confrontati con le altre realtà provinciali del territorio regionale. I dati si riferiscono alla versione della cartografia del dissesto presentata in sede di Conferenza di Pianificazione (2007).

Da tali analisi emerge che il territorio coinvolto in movimenti franosi corrisponde al 16,94% dell'area provinciale totale (3,24% attivi e 13,70% quiescenti) e al 28,38% dell'area montana (5,42% attivi e 22,96% quiescenti). In ambito regionale, Piacenza si pone al secondo posto dopo Parma, anche per estensione areale del totale dei 5792 corpi franosi censiti.

Il maggior numero di frane ricade nei Comuni di Ferriere e Bettola, e poi a Ottone e Farini. La maggior estensione areale totale dei corpi franosi si raggiunge a Farini e, secondariamente, a Ferriere e Bettola. Il Comune che ha la maggiore percentuale di territorio coinvolta nei movimenti franosi rispetto all'area totale è Farini (50-60%), seguito da Bettola (40-

50%) e poi Morfasso, Caminata, Nibbiano, Pianello e Coli (30-40%); Farini detiene il primato di questo valore su tutto il territorio regionale.

Come evidenziato nella Relazione di Piano, il PTCP raggruppa gli elementi di dissesto in categorie funzionali all'applicazione della disciplina normativa:

- dissesti classificati in base alla tipologia e alla pericolosità del fenomeno (artt. 30 e 31 delle Norme):
 - **dissesti attivi** (Tav. A3), ossia aree con evidenze o conoscenze di fenomeni di dissesto in atto, i cui processi generatori non possono considerarsi esauriti al momento del rilevamento; comprendono i depositi di frana attiva di varia tipologia, le conoidi in evoluzione e i depositi alluvionali in evoluzione, nonché gli alvei e i territori contermini interessati, anche solo periodicamente, da dissesti di carattere torrentizio; si considerano comunque attivi i fenomeni di dissesto verificatisi nell'arco degli ultimi 30 anni, le frane di crollo e le scarpate in evoluzione;
 - **dissesti quiescenti** (Tav. A3), ossia aree senza evidenze di fenomeni in atto, di cui però si conosce o si suppone una precedente fase di attività, i cui meccanismi generatori non possono considerarsi esauriti al momento del rilevamento; sono costituiti principalmente da depositi di frana con oggettive possibilità di riattivazione; rientrano in questa categoria anche i corpi franosi oggetto di interventi di consolidamento conclusi, se non supportati da adeguate campagne di monitoraggio o da altre evidenze di significative modifiche dell'assetto dei luoghi;
 - **dissesti potenziali** (Tav. A3), di pericolosità incerta o di carattere particolare, rappresentati da aree non ascrivibili alle precedenti categorie, a causa della tipologia particolare del fenomeno o dell'impossibilità di definire un grado di pericolosità omogeneo a scala provinciale; si tratta principalmente di coltri detritiche non identificabili come franamenti, di frane stabilizzate, di aree soggette a soliflusso o franosità superficiale diffusa, di depositi eluvio-colluviali, di aree calanchive o sub-calanchive e di depositi di natura glaciale, lacustre, eolica, torrentizia, alluvionale o antropica potenzialmente soggetti a fenomeni gravitativi, erosivi, alluvionali o di degradazione potenzialmente pericolosi;
 - **aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio** (Tav. A3), desunte dagli elementi lineari del PAI denominati come "Ee non perimetrate", tenendo presente che le aree "Ee perimetrate" del PAI sono invece completamente assorbite, salvo le piccole imperfezioni di scala, dai depositi alluvionali in evoluzione compresi tra i dissesti attivi (Tav. A3) e/o dalla fascia A di tutela fluviale (Tav. A1), di analogo significato;
 - **margini delle sponde d'alveo e dei depositi alluvionali terrazzati e orli superiori delle scarpate rocciose**;
- dissesti connessi a situazioni di rischio individuate a livello sovraprovinciale (artt. 30 e 32 delle Norme):
 - **abitati da consolidare/trasferire** (All. N10 alle Norme e Tav. A3, a titolo indicativo) dichiarati ai sensi della L. n. 445/1908 o dell'art. 29 delle Norme del PTPR;
 - **aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)** (All. N10 alle Norme e Tav. A3, a titolo indicativo) perimetrate ai sensi della L. n. 267/1998;
 - **aree soggette a vincolo idrogeologico** (Tav. B1.b del Quadro Conoscitivo, a titolo indicativo) istituite ai sensi del R.D. n. 3267/1923.

Alcuni aspetti da segnalare riguardo al primo gruppo (dissesti classificati in base alla tipologia e alla pericolosità). In primo luogo, la normativa del PTCP rinvia alla disciplina dei dissesti attivi anche le situazioni di dissesti in atto non cartografati. Inoltre, il PTCP comprende tra i dissesti potenziali anche le aree calanchive, non individuate nella cartografia regionale in quanto corrispondenti, per lo più, ad affioramenti del substrato geologico argilloso e dunque non presenti nella base-dati delle coperture al pari delle restanti aree in dissesto. Trattandosi però, a tutti gli effetti, di aree soggette a diffusi fenomeni di erosione superficiale, se ne è ritenuto importante l'inserimento nella cartografia del dissesto del PTCP che, in precedenza, ne individuava l'emergenza solo ai fini della tutela paesaggistica (in altra tavola di Piano). Infine il PTCP, come già il PTPR, riconosce come aree predisposte al dissesto anche gli orli superiori di

scarpata rocciosa e i margini dei depositi alluvionali terrazzati, affidando però ai Comuni la loro eventuale rappresentazione (per ragioni di dettaglio del rilievo e di scala di rappresentazione).

Riguardo al secondo gruppo (dissesti individuati a livello sovraprovinciale), importante evidenziare che la rappresentazione cartografica e gli elenchi delle delimitazioni inserite nel PTCP ha una funzione indicativa, non sostitutiva di quanto desumibile dalla documentazione originale, non solo per ragioni di scala ma anche in considerazione dei possibili successivi aggiornamenti da parte degli enti competenti che, ovviamente, ne conservano la piena titolarità. Il Piano rappresenta comunque la situazione in atto alla stesura del Piano.

Ai fini del presente documento, assumono particolare rilevanza le aree a rischio idrogeologico molto elevato per frana (PS267), emanate da Adb come Piano Straordinario ai sensi della L. n. 267/1998 e progressivamente ricondotte all'Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 del PAI. Le aree ricadenti nel territorio piacentino, emanate con il PS267 del 1999 (delib. C.I. n. 14) e con il PS267 del 2001 (delib. C.I. n. 20), sono rappresentate nel PTCP alla scala 1:25.000 (Tavola A3) e puntualmente indicate nell'Allegato N10 alle Norme del Piano, come derivate dalla documentazione originaria. Tali aree sono disciplinate dall'art. 32 delle Norme del Piano, come da Titolo IV delle Norme del PAI.

Tabella 10 – Aree a rischio idrogeologico molto elevato per frana (PS267).

cod. PS267	bacino	Comune	località
PS267-1999 002-ER-PC	Tidone	Pecorara	Roncaglie – Ca' Follini – Ca' Perotti
PS267-1999 003-ER-PC	Trebbia	Bobbio / Coli	Ferrari – S. Cecilia
PS267-1999 004-ER-PC	Ongina-Stirone	Vernasca	Perpiano - Mazzaschi
PS267-1999 005-ER-PC	Chero	Gropparello	Castellana
PS267-1999 006-ER-PC	Chero	Lugagnano	Veleia
PS267-1999 007-ER-PC	Nure	Ferriere	Colla di Gambaro
PS267-1999 008-ER-PC	Trebbia	Bobbio	I Gobbi
PS267-1999 009-ER-PC	Tidone	Pecorara	Praticchia
PS267-1999 010-ER-PC	Nure	Bettola	Missano
PS267-1999 011-ER-PC	Arda	Morfasso	Cimelli
PS267-1999 012-ER-PC	Tidone	Pianello	Case Comaschi
PS267-1999 013-ER-PC	Nure	Farini	Gallare
PS267-2001 069-ER-PC	Nure	Bettola	San Giovanni - Perani
PS267-2001 071-ER-PC	Trebbia	Cortebrugatella	Ozzola e zone limitrofe
PS267-2001 073-ER-PC	Nure	Farini	Selva sopra, sotto e zone limitrofe
PS267-2001 074-ER-PC	Aveto	Ferriere	Brugno
PS267-2001 076-ER-PC	Trebbia	Travo	Statto

Altrettanto importanti sono gli abitati da consolidare/trasferire perimetrati ai sensi della L. n. 445/1908 e ai sensi dell'art. 29 del PTPR, di competenza regionale. Gli abitati ricadenti nel territorio piacentino sono rappresentati nel PTCP alla scala 1:25.000 (Tavola A3) attraverso un simbolo grafico, ma sono puntualmente indicati nell'Allegato N10 alle Norme del Piano e comunque individuati negli atti ufficiali di perimetrazione presso la Regione o presso i Comuni interessati. Tali aree sono disciplinate dall'art. 32 delle Norme del Piano, come da art. 29 del PTPR, dove si richiama la specifica disciplina definita all'atto di perimetrazione contenente gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.

Tabella 11 – Abitati dichiarati da consolidare o da trasferire.

Comune	abitato	Atto di consolidamento (dichiaraz./perimetraz.)	Atto di trasferimento (dichiaraz./perimetraz.)
Bettola	San Giovanni	D.C.R. n. 85 del 29/10/1975 D.G.R. n. 2200 del 30/11/1998	
	Bramaiano	D.C.R. n. 812 del 21/10/1981	D.C.R. n. 812 del 21/10/1981
	Padri		D.Lt. n. 299 del 02/03/1916
Bobbio	Ceci		R.D. n. 1132 del 12/05/1939
Coli	Perino	D.P.R. n. 1253 del 27/12/1958 D.G.R. n. 590 del 04/05/1998	
Ferriere	Torrio	D.C.R. n. 216 del 23/04/1975	R.D. n. 374 del 23/02/1922

Comune	abitato	Atto di consolidamento (dichiaraz./perimetraz.)	Atto di trasferimento (dichiaraz./perimetraz.)
Morfasso	Morfasso	R.D. n. 374 del 23/02/1922 D.G.R. n. 2251 del 02/12/1997	
	Casali	R.D. n. 374 del 23/02/1922 D.G.R. n. 2252 del 02/12/1997 D.G.R. n. 779 del 11/04/2000 (variante)	D.C.R. n. 1733 del 14/09/1978
	Oneto		
Pecorara	Pecorara	D.C.R. n. 767 del 17/09/1981	
Pianello	Roccapulzana		D.C.R. n. 3321 del 20/03/1985

CAPITOLO 2. Aspetti normativi

2.1. Confronto normativo tra PTCP, PAI e PTPR e indirizzi applicativi

Al fine di definire l'efficacia normativa dell'Intesa, si è provveduto ad esplicitare, in forma tabellare, la correlazione tra i disposti normativi contenuti negli strumenti di pianificazione di riferimento, PAI e PTPR.

Tramite specifici rinvii presenti in tabella, si sono evidenziate le motivazioni a supporto delle principali scelte operate nel PTCP e, in qualche misura, si sono descritti gli effetti della normativa provinciale nella sua funzione di attuazione e sostituzione di detti strumenti di pianificazione. Tali commenti, che in parte sintetizzano alcuni dei contenuti già esposti nei paragrafi precedenti, contengono anche indirizzi interpretativi per la corretta applicazione del disposto normativo provinciale.

Tabella 12 – Correlazione tra le disposizioni normative del PTCP, PAI e PTPR oggetto di Intesa, con indicazione della eventuale scheda illustrativa e applicativa dei contenuti principali.

PAI	PTPR	PTCP	oggetto	scheda
Artt. 1,5,18,27		Art. 117 e Art. 2 comma 9	Effetti del piano	1,(2,3)
Art. 8	Artt. 26,27	Art. 30,31,32	Individuazione delle aree in dissesto	2,(1)
Art. 9	Artt. 26,27	Art. 30,31,32	Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso nelle aree in dissesto	4
Art. 10			Piena di progetto	6
Artt. 11,12		Art. 10 comma 8 lett. e. Art. 30 comma 4 lett. c.	Deflussi nella rete idrografica	
Artt. 14,15,16,17		Art. 30 comma 2	Programmazione degli interventi relativi a manutenzione idraulica e idrogeologica, riqualificazione ambientale e di rinaturazione, sistemazione e difesa del suolo, agricoltura e gestione forestale (nelle aree in dissesto)	
Art. 18	Artt. 26,27	Art. 30 commi 3,4,5,6,7 Art. 31 commi 3,4,5	Indirizzi alla pianificazione urbanistica	2,(1)
Art. 18bis		Art. 30 comma 5	Rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio (di dissesto)	
Artt. 19,19bis		Art. 30 comma 2	Compatibilità delle opere di attraversamento e degli impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile	
Art. 19ter		Art. 30 comma 2 Art. 90 comma 12	Impianti a rischio di incidente rilevante e impianti con materiali radioattivi (nelle aree in dissesto)	
Art. 28		Artt. 10,11,12,13,14	Individuazione delle aree di tutela fluviale	3,(1)
Art. 29,39	Art. 18	Art. 10,11	Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso nelle aree in fascia fluviale A	5
Art. 30,39	Art. 17	Art. 10,12	Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso nelle aree in fascia fluviale B	5
Art. 31	Art. 34	Art. 10,13,14	Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso nelle aree in fascia fluviale C e in altre aree di tutela fluviale	5

PAI	PTPR	PTCP	oggetto	scheda
Art. 32		Art. 10 commi 12,15	Demanio fluviale	
Artt. 34,35,36,37		Art. 10 comma 5	Programmazione degli interventi relativi a manutenzione idraulica, regimazione e difesa idraulica, rinaturazione, agricoltura e gestione forestale (nelle aree fluviali)	
Art. 38,38bis		Art. 10 comma 5	Compatibilità delle opere di attraversamento e degli impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile	
Art. 38ter		Art. 10 comma 5 Art. 90 comma 12	Impianti a rischio di incidente rilevante e impianti con materiali radioattivi (nelle aree fluviali)	
Art. 40		Art. 10 comma 9	Rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio (idraulico)	
Art. 48÷54	Art. 29	Art. 32	Aree a rischio idrogeologico molto elevato e abitati da consolidare/trasferire	2,4

SCHEDA 1 – Effetti del piano (vedere anche Schede 2 e 3)

PAI
<p>Al comma 1 degli artt. 5 e 27 delle Norme PAI si dichiarano di carattere immediatamente vincolante le prescrizioni relative al dissesto e alle fasce fluviali, tra cui quelle contenute nell'art. 9 (disciplina delle aree in dissesto), negli artt. 29, 30 e 39 (disciplina delle fasce fluviali A e B) e nel Titolo IV (disciplina delle aree a rischio idrogeologico molto elevato). Per queste, ad eccezione di quelle relative al Titolo IV, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio attività, rispetto ai quali i lavori siano già iniziati al momento dell'entrata in vigore del PAI (8 Agosto 2001).</p> <p>Al comma 2 dei già citati artt. 5 e 27 delle Norme PAI si richiama quanto previsto dall'art. 17 comma 6 della L. n. 183/1989 circa i termini per l'adeguamento al piano, in vista del quale le Regioni sono chiamate a emanare disposizioni concernenti l'attuazione del PAI nel settore urbanistico, disposizioni che gli Enti territorialmente interessati sono tenuti a rispettare e recepire in fase di adeguamento. La Regione Emilia-Romagna ha provveduto con DGR n. 126/2002.</p> <p>Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 11 delle Norme PAI, gli adeguamenti del PTCP al PAI si sviluppano nell'ambito dell'intesa prevista dall'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998, al cui raggiungimento il PTCP viene assunto a riferimento per gli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali. Tale disposizione è coerente con i meccanismi previsti dalla L.R. n. 20/2000 che, in particolare agli artt. 21 e 22, intende governare le singole Amministrazioni titolari di piani a realizzare sistemi di tutela unici e condivisi. In tal senso non appare opportuno reiterare la possibilità concessa dall'art. 18 comma 4 delle Norme PAI relativamente ai temi individuati nell'Elaborato 2 (dissesto), che, una volta assunti nello strumento di pianificazione (fa fede l'atto di approvazione), aggiornerebbero e integrerebbero il PAI per tale ambito tematico.</p>
PTCP
<p>Il PTCP (art. 2) provvede a quanto richiesto dalla LR n. 20/2000, all'art. 11, circa la distinzione delle disposizioni normative in indirizzi, direttive e prescrizioni, assumendone le definizioni e quindi i significati intrinseci ai fini dell'efficacia del piano. La definizione relativa alle prescrizioni contiene già l'obbligo di piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti, che in ogni caso il PTCP sancisce anche in termini generali (art. 117 comma 1), stabilendo il carattere immediatamente vincolante di tutte le disposizioni del piano individuate come prescrizioni. Come misura di salvaguardia il PTCP (art. 117 comma 3) richiama espressamente quella dettata dalla LR n. 20/2000, all'art. 12, con riferimento sia ai titoli abilitativi sia agli atti di pianificazione, fatte salve le norme transitorie previste al Titolo IV, Capo I, della stessa legge. In merito ai titoli abilitativi, la suddetta legge regionale impone, all'atto di adozione di un piano, di sospendere ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi che siano in contrasto con le prescrizioni del piano stesso.</p> <p>Per quanto concerne le direttive regionali d'attuazione del PAI, queste sono state rispettate in sede di elaborazione del PTCP e citate, nelle sezioni opportune (in termini generici o specifici), dalle Norme del piano ai fini della loro assunzione da parte degli strumenti urbanistici, il cui adeguamento al PTCP è previsto entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del piano (art. 117 comma 1).</p> <p>Nella delibera di approvazione del PTCP, al punto 8 del dispositivo, si dà atto che il PTCP potrà assumere valore ed effetti di PAI sulla base dei contenuti dell'intesa, secondo quanto previsto dall'Accordo siglato il 9 Marzo 2004 dagli Enti territorialmente interessati. Ciò significa che solo al raggiungimento dell'intesa l'adeguamento del PTCP al PAI potrà</p>

produrre pienamente gli effetti sostitutivi previsti con riferimento al sistema cartografico-normativo dei piani.

Note applicative

Come specificato dell'atto deliberativo, l'Intesa esplica i suoi effetti nei riguardi dei soli elementi per i quali risulta pienamente raggiunta una concordanza sui livelli di conoscenza e sulle delimitazioni conseguenti. Fanno dunque eccezione i tratti indicati nel paragrafo 1.2.1 Reticolo idrografico come oggetto di ulteriori verifiche, rispetto ai quali coesistono le delimitazioni e i regimi di tutela del PTCP e del PAI, esplicando la loro efficacia nei termini più restrittivi previsti dalle rispettive disciplina di tutela.

SCHEDA 2 – Individuazione delle aree in dissesto (vedere anche Scheda 1)

PAI / PTPR

Il PAI, nel territorio dell'Emilia-Romagna, individua le aree in dissesto sulla base della cartografia regionale emanata con il PTPR-1993, in scala 1:25.000, come successivamente aggiornata tramite l'edizione del 1996 della Carta Inventario del Dissesto.

Una versione ulteriormente aggiornata e perfezionata della cartografia regionale del dissesto, in scala 1:10.000, condivisa a livello conoscitivo da Province e Comuni, viene approvata con DGR n. 803/2004 e trasmessa ad AdB quale proposta aggiornamento dell'Elab. 2 del PAI.

Circa gli adeguamenti e la possibilità di variare le suddette individuazioni, AdB e Regione assumono approcci non dissimili. AdB, come evidenziato nella Scheda 1, stabilisce che l'atto di approvazione degli strumenti di adeguamento costituisce aggiornamento e integrazione al PAI e prevede obblighi di informazione a carico di Comuni e Regione nei confronti della stessa AdB, anche ai fini dell'allineamento delle cartografie (art. 18 delle Norme PAI). A livello regionale, fermo restando che al PSC spetta l'approfondimento e l'integrazione del contenuti del PTCP (art. A-2 comma 2 della LR n. 20/2000) e che le variazioni del dissesto possono essere sempre operate attraverso una modifica del PTCP in variante al PTPR (art. 22 della LR n. 20/2000), a seguito dell'emanazione del PAI si consentono gli aggiornamenti tramite variante urbanistica di adeguamento (ai sensi dell'art. 41 comma 2 della LR n. 20/2000), con l'unico vincolo di utilizzare la cartografia regionale aggiornata nel 2004 (DGR n. 126/2002 e delib. C.I. AdB n. 16/2003).

In tema di dissesto, sono inoltre previste speciali perimetrazioni per fenomeni la cui singolarità deriva dall'eccezionalità delle condizioni di rischio e/o da specifiche esigenze di protezione della popolazione e dei beni. Si tratta delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (comprendente dei dissesti idraulici), dette aree PS267, emanate da AdB, e delle dichiarazioni di abitati da consolidare/trasferire, definite a livello regionale. Nei percorsi ordinari, la legislazione non riconosce ad altri soggetti la possibilità di variare o integrare le suddette perimetrazioni, che devono quindi essere recepite come tali negli strumenti di pianificazione.

Le disposizioni generali di bacino e regionali (art. 1 comma 11 delle Norme PAI; artt. 21 e 22 della LR n. 20/2000; DGR n. 126/2002) individuano nel PTCP *"per il quale sia stata raggiunta l'intesa"* lo strumento deputato a costituire il quadro di riferimento unico per gli adeguamenti comunali. Tale assunzione implica che il PTCP funge da tramite per le eventuali successive modifiche a tale quadro di riferimento.

PTCP

Relativamente al dissesto, il PTCP-2000 aveva assunto la cartografia regionale del 1996 in scala 1:25.000, quindi per il nuovo PTCP, come previsto dalla DGR n. 126/2002 e delib. C.I. AdB n. 16/2003, si è utilizzata la versione approvata con DGR n. 803/2004 in scala 1:10.000, revisionata sulla base degli aggiornamenti e approfondimenti locali nel frattempo condotti. Per la restituzione cartacea (Tav. A3) si è mantenuta la scala 1:25.000 ma il livello di dettaglio resta quello della CTR, che ne costituisce base d'appoggio nella base-dati regionale. Tale quadro di riferimento non può che essere già operativo per gli adeguamenti comunali, in forza delle direttive sopracitate.

In sede di adeguamento, i Comuni sono tenuti a recepire le delimitazioni del dissesto e, ai sensi dell'art. A-2 comma 3 della LR n. 20/2000, ad approfondire ed eventualmente integrare il quadro provinciale, garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal piano (art. 30 comma 3 delle Norme). In tale sede, devono effettuare specifiche valutazioni di compatibilità delle scelte pianificatorie (art. 30 commi 6 e 7) ed effettuare, in determinate situazioni, un'analisi locale di approfondimento, secondo specifiche modalità (art. 31 commi 3, 4 e 5).

In considerazione dell'evoluzione conoscitiva e normativa dei piani e dei diversi approcci che si sono via via sovrapposti creando qualche comprensibile incertezza, le variazioni dei dissesti sono inquadrate dal PTCP come

proposte di modifica al piano (art. 30 comma 3 delle Norme) e quindi ricondotte ai meccanismi previsti dagli artt. 21 e 22 della LR n. 20/2000, fatto salvo quanto concordato nell'intesa.

Fanno caso a parte le aree in dissesto "di livello sovraprovinciale" (aree PS267 e abitati da consolidare/trasferire), che il PTCP recepisce riportandone innanzitutto gli elenchi nell'allegato N10 alle Norme e dandone una rappresentazione indicativa nelle Tav. A3, dove le aree PS267 sono individuate fedelmente, sebbene alla scala 1:25.000 (dettaglio inferiore rispetto alle tavole originali), mentre gli abitati da consolidare/trasferire sono racchiusi da un ampio ovale che rinvia alle cartografie ufficiali, la cui scala di rappresentazione è più idonea (e comunque rivolta) agli strumenti urbanistici comunali. In questo caso, come specificato all'art. 32 commi 2 e 6 delle Norme, lo strumento provinciale non può e non deve sostituire le individuazioni contenute negli atti istitutivi delle citate perimetrazioni, che in ogni caso prevarrebbero, in termini giuridici, in caso di eventuali incongruenze. Le eventuali variazioni o integrazioni devono essere quindi necessariamente effettuate nell'ambito degli strumenti deputati alla loro individuazione, come definiti dalla legislazione vigente.

Note applicative

Sulla base di quanto sopra indicato, i Comuni, in sede di adeguamento, sono tenuti a recepire il quadro del dissesto individuato nel PTCP (Tav. A3), potendo solamente approfondire e integrare il quadro conoscitivo provinciale (art. 30 comma 3 delle Norme).

L'espressione "*garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal piano*", aggiunta dal PTCP al concetto di approfondimento e integrazione di cui all'art. A-2 comma 2 della LR n. 20/2000, non va considerata solo in termini normativi ma anche di rappresentazione del quadro conoscitivo, per la finalità di mantenere sempre la riconoscibilità e l'omogeneità dei contenuti propri del PTCP su scala provinciale. Tale accortezza vale in particolar modo per i contenuti integrativi, che il Comune può individuare per descrivere fenomeni non riconducibili, per tipologia e per scala di osservazione, agli elementi codificati nella cartografia provinciale.

Con particolare riferimento ai dissesti, ad integrazione del PTCP i Comuni sono invitati ad individuare le aree di tutela lungo le aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio (art. 31 commi 9 e 10), aste individuate nella Tav. A3 come desunte dagli elementi lineari del PAI denominati come "Ee non perimetrate". Ciò sempre che tali aree non siano già interessate da dissesti attivi o fasce fluviali e quindi già tutelate (art. 31 comma 11).

I Comuni possono inoltre individuare altre tipologie di elementi non rappresentati nelle cartografie provinciali, come ad es. gli orli di scarpata e di terrazzo alluvionale oppure le aree soggette a fenomeni diffusi di soliflusso, tenendo però presente che nella base-dati regionale esiste la tipologia "a1i - area soggetta a frane superficiali diffuse" (descritta nell'All. B1.3 del Quadro Conoscitivo ma non nell'All. B1.1 in quanto al momento non cartografata in territorio provinciale).

A tale proposito è bene ricordare che i Comuni sono invitati a valutare con molta attenzione i fenomeni di dissesto minori, il cui carattere locale e le cui ridotte dimensioni possono suggerire un difetto di sottostima (fenomeni apparentemente locali che però costituiscono l'estensione di dissesti già cartografati o l'attivazione di dissesti finora considerati quiescenti o solo potenziali) o di sovrastima (fenomeni di degrado talmente puntuali da poter essere imputabili a carenze di realizzazione o manutenzione di manufatti, come ad es. danneggiamenti delle carreggiate stradali, ecc.). Non si chiede quindi di rinunciare a tali contenuti informativi ma di considerare attentamente, in alternativa alla modifica cartografica, le seguenti possibilità:

- 1) introdurre elementi aggiuntivi, di carattere locale, attraverso perimetrazioni dedicate o sovrassegni (retini, simboli, ecc.);
- 2) provvedere al censimento dei fenomeni locali e al loro eventuale inserimento nel sistema web GIS messo a punto dalla Regione, in vista di successivi approfondimenti.

Nel caso 1, gli elementi integrativi devono essere inseriti nella cartografia del dissesto comunale, distinti in legenda rispetto all'impianto provinciale, e opportunamente disciplinati, possibilmente stabilendo appositi rinvii alla disciplina prevista per le categorie di rango maggiore (dissesti attivi, quiescenti e potenziali). Il caso 2 viene invece gestito nell'ambito del Quadro Conoscitivo del piano comunale. Entrambi i casi consentono di mantenere immutata la cartografia del dissesto originale.

Non come integrazione ma come misura di tutela straordinaria, il Comune può procedere anche all'individuazione temporanea dei dissesti che si verificano in aree precedentemente ritenute non pericolose o meno pericolose ("dissesti in atto non cartografati" di cui all'art. 31 comma 13), con l'eventuale collaborazione Servizio Tecnico regionale. In questo caso lo strumento di pianificazione verrà interessato solo nel momento in cui si intenderà aggiornarne il Quadro conoscitivo. Si rinvia alla Scheda 4 per indicazioni di maggiore dettaglio.

Per quanto riguarda gli approfondimenti, i Comuni sono chiamati ad effettuare analisi locali di dettaglio, secondo

quanto previsto dall'art. 31 commi 3, 4 e 5. Il comma 3 stabilisce i casi, i commi 4 e 5 i contenuti e l'estensione delle valutazioni. Un caso piuttosto frequente che si presenta nel nostro territorio è lo studio delle frane quiescenti (art. 31 comma 7 lett. e). Per tali studi, è importante ricordare che i Comuni sono tenuti ad approfondire le analisi di stabilità fino al III livello di approfondimento sismico previsto dalla direttiva DAL n. 112/2007 (ultimo periodo del comma 6 dell'art. 33 delle Norme PTCP) e ad effettuare l'analisi di tutto il corpo franoso, compreso un sufficiente intorno, classificando tutte le aree interne al perimetro. Le classi di pericolosità o di rischio devono essere preferibilmente distinte nei 4 livelli - moderato, medio, elevato e molto elevato – come da art. 7 comma 2 delle Norme PAI. Per le indicazioni circa la disciplina si rinvia alla Scheda 4.

Come già evidenziato, le eventuali modifiche alle delimitazioni del dissesto, ad eccezione di quelle di carattere sovraprovinciale, devono essere assunte nell'ambito della formazione o variazione del PSC, come proposta di modifica al PTCP, e quindi anche al PTPR e al PAI, oppure nell'ambito di una nuova Variante al PTCP, sempre con modifica a PTPR e PAI. La proposta di modifica deve essere adeguatamente supportata da motivazioni tecniche giustificative e deve svilupparsi secondo i criteri stabiliti dal PTCP, secondo le procedure previste dagli artt. 21 e 22 della LR n. 20/2000 (art. 30 comma 3 delle Norme PTCP), come perfezionate e integrate dall'intesa.

SCHEDA 3 – Individuazione delle aree di tutela fluviale (vedere anche Scheda 1)

PAI / PTPR

Per quanto riguarda le aree di tutela fluviale, la Regione individua attraverso il PTPR-1993 gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e le zone di tutela ad essi contermini, in scala 1:25.000, mentre AdB emana nel 1998 il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, di cui il PAI costituisce aggiornamento e completamento, sempre alla scala 1:25.000, individuando fasce fluviali A, B e C poste in corrispondenza delle aree di deflusso e delle aree di esondazione con probabilità di occorrenza via via decrescente. Il PTPR segue un approccio più orientato agli aspetti paesaggistici e affida ai PTCP le necessarie specificazioni e articolazioni, anche su tratti non fasciati dal PTPR ma considerati come meritevoli di tutela. Il PAI assume invece una connotazione più deterministica, fortemente improntata su criteri idraulico-morfologici, e dispone che le risultanti delimitazioni siano rispettate e recepite negli strumenti di pianificazione sottordinati.

Le aree di tutela fluviale devono essere fedelmente recepite negli strumenti di pianificazione, anche se il PTPR affida ai PTCP la loro precisazione, articolazione e integrazione. Al PSC spetta solo l'approfondimento e l'integrazione dei contenuti del PTCP (art. A-2 comma 2 della LR n. 20/2000). L'eventuale variazione delle fasce fluviali avviene quindi in adeguamento/modifica al PTPR e in modifica al PAI. Non sono previste direttive specifiche sul ritorno informativo dei dati contenuti negli strumenti di adeguamento ma in Emilia-Romagna il coinvolgimento degli Enti interessati è comunque garantito dalle procedure previste dalla LR n. 20/2000, agli artt. 21 e 22, le cui recenti modifiche (LR n. 6/2009) tendono proprio a rafforzare il ruolo degli enti titolari degli strumenti di pianificazione, sia in termini di partecipazione al procedimento, con meccanismi di validazione obbligatori (accordo e intesa), sia di comunicazioni che consentono lo scambio informativo e l'omogeneizzazione delle cartografie dei diversi livelli di governo.

Le disposizioni generali di bacino e regionali (art. 1 comma 11 delle Norme PAI; artt. 21 e 22 della LR n. 20/2000; DGR n. 126/2002) individuano nel PTCP *"per il quale sia stata raggiunta l'intesa"* lo strumento deputato a costituire il quadro di riferimento unico per gli adeguamenti comunali. Tale assunzione implica che il PTCP funge da tramite per le eventuali successive modifiche a tale quadro di riferimento.

PTCP

Riguardo alle fasce fluviali, già il PTCP-2000 elabora una cartografia che sviluppa ed articola le aree di tutela applicando le disposizioni e le metodologie previste dal PTPR e dal PAI, operando un significativo perfezionamento in termini di appoggio morfologico e conoscenze ambientali, storico-culturali, paesaggistiche e urbanistiche dei luoghi su cui trasporta i valori idrologici disponibili, fornendo un esempio quasi unico nel panorama regionale dell'epoca. L'approccio dello strumento provinciale si presenta già "sbilanciato" a favore del metodo PAI, quindi con predominanza degli aspetti morfologici e idraulici e relativa subordinazione di tutti gli altri aspetti descrittivi della regione fluviale. Vengono quindi individuate fasce fluviali A, B e C, suddivise in zone fluviali interne, estese a tratti fluviali e corsi d'acqua ulteriori rispetto al PAI. In adeguamento al PTPR, su alcuni dei restanti tratti meritevoli di tutela il PTCP dispone un'ulteriore fascia fluviale, la fascia I, d'integrazione dell'ambito fluviale. Questa prima impostazione del piano provinciale è già stata quindi sviluppata coerentemente con la pianificazione regionale e di bacino ed è stata più volte testata nelle occasioni di verifica puntuale del rischio idraulico.

Con il nuovo PTCP viene condotta una cospicua raccolta di dati idrologici, morfologici e infrastrutturali aggiuntivi e aggiornati che portano ad un affinamento delle delimitazioni sempre più spinto e partecipato dai diversi soggetti competenti sul territorio. Viene data inoltre ai Comuni la possibilità di individuare fasce fluviali di tutela locale su aree/tratti non previsti dal PTCP. Le aree fluviali vengono poi riconosciute come assi principali per lo sviluppo della rete ecologica.

Sono mantenuti i criteri e i meccanismi previsti già dal 2000 per la suddivisione interna delle fasce A, B e C in zone fluviali. In particolare, le zone interne alla fascia A sono ottenute individuando dapprima le zone A1 (alveo attivo o invaso) e secondariamente le zone A3 (alveo di piena con valenza naturalistica), quindi le zone A2 (alveo di piena) sono quelle residuali; le zone interne alla fascia B sono ottenute a partire dall'individuazione della zona B1 (di conservazione del sistema fluviale) e poi della zona B2 (di recupero ambientale del sistema fluviale), quindi la zona B3 (ad elevato grado di antropizzazione) è quella rimanente, costituita quindi per lo più da aree agricole o urbanizzate; la fascia C è suddivisa in zona C1 (extrarginale o protetta) e zona C2 (non protetta), a seconda che si sia o meno accertata la presenza di un elemento morfologico che può esercitare una funzione di protezione, anche solo parziale. A differenza della versione del 2000, la suddivisione interna della fascia C non dà comunque luogo ad una differenziazione normativa basata sulla presunta diversa pericolosità, in quanto le zone interne individuano più che altro una tipologia di pericolosità e non la sua entità assoluta (vedi Scheda n. 5).

Come per il dissesto, la restituzione cartacea (Tav. A1) è in scala 1:25.000 ma il livello di dettaglio resta quello della CTR. Tale quadro di riferimento potrà essere assunto come base unica per gli adeguamenti comunali a seguito dell'intesa. Fino ad allora restano efficaci anche le fasce PAI (la delibera di approvazione del PTCP ne dà conto).

Anche in questo caso, poi, in sede di adeguamento i Comuni sono tenuti a recepire le delimitazioni delle fasce fluviali, con la possibilità di operare solo lievi e motivate rettifiche, e ad approfondire ed eventualmente integrare il quadro provinciale ai sensi dell'art. A-2 comma 3 della LR n. 20/2000, garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal piano (art. 10 commi 6 e 7 delle Norme). In tale sede, devono effettuare, in determinate situazioni, una valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale, secondo specifiche modalità (art. 10 commi 10 e 11).

Le variazioni delle fasce fluviali sono inquadrare dal PTCP come proposte di modifica al piano (art. 10 comma 6 delle Norme) e quindi ricondotte ai meccanismi previsti dagli artt. 21 e 22 della LR n. 20/2000, fatto salvo quanto concordato nell'intesa.

Note applicative

Sulla base di quanto sopra indicato, i Comuni, in sede di adeguamento, sono tenuti a recepire il quadro delle fasce fluviali individuato nel PTCP (Tav. A1), potendo solamente approfondire e integrare il quadro conoscitivo provinciale (art. 10 comma 6 delle Norme).

L'espressione "*garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal piano*", aggiunta dal PTCP al concetto di approfondimento e integrazione di cui all'art. A-2 comma 2 della LR n. 20/2000, non va considerata solo in termini normativi ma anche di rappresentazione del quadro conoscitivo, per la finalità di mantenere sempre la riconoscibilità e l'omogeneità dei contenuti propri del PTCP su scala provinciale. Tale accortezza vale in particolar modo per i contenuti integrativi, che il Comune può individuare per descrivere fenomeni non riconducibili, per tipologia e per scala di osservazione, agli elementi codificati nella cartografia provinciale.

Relativamente alle fasce fluviali, per il recepimento i Comuni possono riferirsi alle sole fasce PTCP salvo buon fine dell'intesa. In altre parole, fino al raggiungimento dell'intesa le cartografie comunali devono riportare anche le fasce del PAI.

Ad integrazione del PTCP, i Comuni sono tenuti ad individuare le fasce I, di integrazione, suddivise nella zona d'alveo e nella zona contermina, secondo quanto disposto dall'art. 14 delle Norme. Il medesimo articolo prevede che i Comuni possano inoltre individuare fasce L, di rilevanza locale, in corrispondenza di aree esterne alle fasce fluviali A, B, C e I o tratti fluviali non considerati nel PTCP dove si riconoscano caratteri riconducibili alla regione fluviale e meritevoli di tutela.

Per quanto riguarda gli approfondimenti, devono intendersi come tali le consuete verifiche di compatibilità delle trasformazioni urbanistiche con le condizioni di rischio naturale (riprese dall'art. 30 commi 6 e 7 delle Norme), nonché la valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui all'art. 10 commi 10 e 11. I casi in cui i Comuni sono tenuti ad effettuare tali studi e le modalità da seguire sono indicati nei commi citati. Si può ricordare in questa sede lo studio del rischio idraulico nella fascia C, richiesto quale condizione per poter pianificare/attuare determinati interventi.

Come già evidenziato, le eventuali modifiche alle delimitazioni delle fasce/zone fluviali devono essere assunte nell'ambito della formazione o variazione del PSC, come proposta di modifica al PTCP, e quindi anche al PTPR e al PAI, oppure nell'ambito di una nuova Variante al PTCP, sempre con modifica a PTPR e PAI. La proposta di modifica

deve essere adeguatamente supportata da motivazioni tecniche giustificative e deve svilupparsi secondo i criteri stabiliti dal PTCP, secondo le procedure previste dagli artt. 21 e 22 della LR n. 20/2000 (art. 10 comma 6 delle Norme PTCP), come perfezionate e integrate dall'intesa.

Come già indicato nella Scheda n. 1, sui tratti indicati nel paragrafo 1.2.1 Reticolo idrografico come oggetto di ulteriori verifiche, coesistono le delimitazioni e i regimi di tutela del PTCP e del PAI, esplicitando la loro efficacia nei termini più restrittivi previsti dalle rispettive discipline di tutela.

SCHEDA 4 – Limitazione alle attività di trasformazione e d'uso nelle aree in dissesto

PAI / PTPR

Per le aree in dissesto si fa riferimento principalmente all'art. 9 delle Norme PAI e agli artt. 26 e 27 delle Norme PTPR.

PTCP

A livello normativo, già nel PTCP-2000 si può riconoscere un primo tentativo di integrazione tra le disposizioni sovraordinate (il PAI a quel tempo era adottato in forma di Progetto), ma è con il nuovo PTCP che tali discipline si fondono, si attualizzano e si specificano, in modo da formare una disciplina unica, attraverso l'intesa.

Le norme provinciali non si limitano ad assumere gli obblighi e le limitazioni previste dai piani sovraordinati e dalla normativa vigente, ma tentano anche di risolvere le disposizioni che possono apparire conflittuali e stabiliscono la disciplina per quei settori che la stessa pianificazione sovraordinata assegna alla competenza delle Province.

All'art. 30 la norma provinciale fissa gli obiettivi e stabilisce le condizioni generali, le direttive e gli indirizzi rivolti alla pianificazione comunale per la protezione dei terreni e delle acque e la prevenzione dei rischi naturali. L'articolo fa da cappello alle disposizioni relative al dissesto (artt. 31 e 32), al rischio sismico (art. 33) e alla tutela delle risorse idriche e degli ambienti acquatici (artt. 34, 35, 36 e 36-bis).

L'art. 31 disciplina le aree in dissesto individuate nella Tav. A3, accorpate in tre categorie: dissesti attivi, quiescenti e potenziali, a cui si aggiungono le aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio nonché i margini delle sponde d'alveo e dei depositi alluvionali terrazzati e gli orli superiori delle scarpate rocciose. Vengono contemplati anche i fenomeni di dissesto in atto non cartografati.

Per i dissesti attivi (comma 6) sono ammessi, oltre agli interventi di difesa del suolo e alle pratiche colturali, alcuni limitati interventi su infrastrutture ed edifici esistenti (pubblici, di interesse pubblico o privati, con più restrizioni per questi ultimi) e la nuova realizzazione delle infrastrutture (pubbliche o di interesse pubblico) lineari e a rete, e annessi impianti, previa verifica di compatibilità con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, validata dalle Autorità competenti alla difesa del suolo.

Per i dissesti quiescenti (comma 7), oltre alle attività ammesse in quelli attivi, sono consentite anche le nuove realizzazioni di opere pubbliche e di interesse pubblico, compresi gli impianti di trattamento dei reflui, nuovi o in ampliamento, sempre previa verifica di compatibilità con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, validata dalle Autorità competenti alla difesa del suolo. Si ammettono inoltre ulteriori interventi sugli edifici esistenti mentre, per quanto riguarda le nuove costruzioni e gli interventi più significativi sugli edifici esistenti, si richiede ai Comuni preliminarmente uno studio del rischio dell'area in dissesto che ne individui i livelli di pericolosità e quindi di compatibilità rispetto ai nuovi interventi e di sicurezza per gli insediamenti esistenti. Sulla base di tale studio deve essere costruita una cartografia che individua le classi di pericolosità o di rischio, a cui si associa una disciplina di regolamentazione specifica. Questa può consentire, chiaramente nei settori a minor rischio, gli interventi di nuova edificazione, purché siano di modesta entità e sempre che siano ammessi dalle disposizioni generali previste per il territorio rurale e per il sistema insediativo. Il richiamo a tali disposizioni, pur rappresentando un principio giuridico sempre valido e dunque implicito (prevalenza delle disposizioni più restrittive), si è reso necessario in questo contesto affinché non fossero sottovalutate le limitazioni del piano che impongono la stretta prossimità agli insediamenti esistenti e la preesistenza delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di servizi, finalizzate ad evitare l'occupazione di nuovo territorio, la sua alterazione paesaggistica e i problemi connessi alla dispersione insediativa. In tal senso, la norma soddisfa quanto stabilito dall'art. A-2 della LR n. 20/2000, nonché dall'art. 26 comma 7 delle Norme PTPR, circa la necessità che le aree potenzialmente instabili vengano considerate preferibilmente territori non urbanizzabili, come peraltro sancito in linea di indirizzo all'art. 30 commi 4 e 5.

Per i dissesti potenziali (comma 8), i Comuni possono disciplinare le attività consentite, comunque limitando le possibilità di intervento e motivandone la necessità. Fino ad allora, su queste aree valgono le medesime disposizioni

stabilite per i dissesti quiescenti, ad eccezione dei depositi alluvionali terrazzati, purché posti a sufficiente distanza dalle aree soggette a dinamica fluviale/torrentizia, in quanto già oggetto di specifica tutela (comma 12).

Per le aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio (commi 9, 10 e 11) e negli areali limitrofi (individuati dai Comuni o, in pendenza di tali individuazioni, di ampiezza pari a 10 m dalle sponde) si applicano le stesse disposizioni previste per i dissesti attivi, ammettendo però anche gli ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per i margini delle sponde d'alveo e dei depositi alluvionali terrazzati, compresi gli orli superiori delle scarpate rocciose (comma 12), il PTCP rinvia alla disciplina dei dissesti attivi, recependo in tal modo il divieto di inedificabilità richiesto dal PTPR.

Le disposizioni previste per i dissesti attivi si applicano anche ai fenomeni di dissesto in atto non cartografati (comma 13), ciò in pendenza dell'individuazione delle aree dissestate negli strumenti di pianificazione oppure della loro sistemazione da parte delle Autorità competenti alla difesa del suolo.

L'art. 32 disciplina le aree in dissesto di livello sovraprovinciale, ossia gli abitati da consolidare/trasferire dichiarati ai sensi della L. n. 445/1908 o dell'art. 29 delle Norme del PTPR (elencate nell'All. N10 alle Norme e individuate nella Tav. A3, a titolo indicativo), le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) perimetrare ai sensi della L. n. 267/1998 (elencate nell'All. N10 alle Norme e individuate nella Tav. A3, a titolo indicativo) e le aree soggette a vincolo idrogeologico istituite ai sensi del R.D. n. 3267/1923 (Tav. B1.b del Quadro Conoscitivo, a titolo indicativo). La norma si limita in questo caso a riprodurre quanto dettato dalle disposizioni sovraordinate, con minimi adattamenti alle disposizioni legislative vigenti (in particolar modo alla LR n. 31/2002 per le definizioni in campo edilizio).

Per la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, il PTCP, all'art. 30, rinvia alla sezione specificamente dedicata all'argomento (dall'art. 37 all'art. 50), che a sua volta si completa con lo strumento di settore PPGR, dove si sono assunte le disposizioni della pianificazione sovraordinata.

Seppure in modo implicito, anche il recepimento delle disposizioni sovraordinate relative alle attività estrattive è in gran parte demandato alle sezioni del PTCP specificamente dedicate all'argomento (art. 116), che a loro volta si completano con lo strumento di settore PIAE.

Note applicative

Per quanto riguarda i dissesti quiescenti disciplinati dal PTCP (art. 31 comma 7), si è evidenziato come la norma possa consentire, nei settori a minor rischio, gli interventi di nuova edificazione, purché siano di modesta entità e comunque a seguito di uno studio del rischio. La modesta entità si riferisce alle caratteristiche volumetriche (limitazioni sui piani fuori-terra e sui vani interrati), di occupazione territoriale (limitazioni delle superfici occupate, percentuali elevate di verde permeabile) e di destinazione funzionale (preferenza per occupazioni temporanee, ad es. occasionali, diurne o stagionali). Lo studio del rischio deve essere esteso all'intero areale racchiuso nel perimetro cartografato e alle aree di possibile influenza. Le classi di pericolosità o di rischio individuate all'interno di detto perimetro devono essere preferibilmente distinte nei 4 livelli - moderato, medio, elevato e molto elevato – come da art. 7 comma 2 delle Norme PAI. Le aree attribuite alle classi R1 e R2 sono quelle meno problematiche e possono quindi ospitare limitati interventi di trasformazione, non altrimenti localizzabili, mentre le aree attribuite alle classi R3 o R4 devono essere considerate in termini di divieto di nuove costruzioni nel caso di territori liberi oppure in termini di esigenza di protezione o messa in sicurezza nel caso di aree già insediate.

L'insieme dei dissesti potenziali è piuttosto eterogeneo, dunque i Comuni possono anche prevedere una differenziazione normativa tra le singole categorie componenti. Le aree calanchive possono ad esempio essere trattate come dissesti attivi, tenendo comunque presente la specifica tutela prevista dal piano per i calanchi di rilievo paesaggistico (art. 19). Altri elementi possono essere disciplinati come i dissesti quiescenti, come ad esempio le frane stabilizzate, i depositi di versante e i detriti di falda. La scelta dipende dalle caratteristiche locali di tali elementi, in termini di pericolosità ed estensione. Un Comune dove tali elementi sono poco diffusi (aree di pianura e collinari) può infatti decidere di imporre vincoli molto rigidi, indipendentemente dal livello di pericolosità, rispondendo in tal modo agli indirizzi di cui all'art. 30 comma 4. Un Comune che invece risulti diffusamente interessato da frane attive o quiescenti, può considerare le aree di dissesto potenziale come meno problematiche e quindi più accessibili rispetto ad ipotesi di nuovo intervento. In ogni caso, fino a quando il Comune non assume tale decisione nell'ambito del proprio strumento di pianificazione, su queste aree si applicano le disposizioni previste per i dissesti quiescenti, le cui possibilità edificatorie sono in gran parte soggette a studio del rischio, come sopra descritto.

Per quanto riguarda i fenomeni di dissesto in atto non cartografati, fino all'individuazione delle aree dissestate negli strumenti di pianificazione oppure alla loro sistemazione da parte delle Autorità competenti alla difesa del suolo, le misure di tutela straordinarie si applicano sulle aree dove gli enti territoriali rilevano lo stato di dissesto e,

possibilmente, lo rendono noto tramite specifiche comunicazioni informative o ordinanze. Per l'individuazione temporanea di tali aree, comprensive dei settori di possibile influenza, il Comune può richiedere la collaborazione delle Autorità competenti alla difesa del suolo.

SCHEDA 5 – Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso nelle aree in fascia fluviale

PAI / PTPR

Per le aree in fascia fluviale si fa riferimento principalmente agli artt. 28, 29, 30, 31 e 39 delle Norme PAI e agli artt. 17 e 18 delle Norme PTPR.

PTCP

Come per il dissesto, anche per la tutela fluviale il PTCP-2000 aveva già in sé un primo tentativo di integrazione tra le norme sovraordinate, che con il nuovo PTCP si è inteso migliorare.

All'art. 10 la norma provinciale fissa gli obiettivi e stabilisce le condizioni generali, le direttive e gli indirizzi rivolti alla pianificazione comunale per la protezione dei terreni e delle acque e la prevenzione dei rischi naturali. L'articolo contiene anche alcune disposizioni comuni a più fasce fluviali e fa da cappello alla disciplina delle singole fasce/zone di tutela (artt. 11, 12, 13 e 14).

Per la fascia A (art. 11) si vietano tutti gli interventi di trasformazione incompatibili con gli obiettivi dichiarati, ad eccezione di quelli espressamente consentiti nella fascia e nelle singole zone interne. Tra gli interventi consentiti rientrano, oltre alle opere idrauliche, di difesa del suolo e di rinaturazione, alcune occupazioni temporanee o mobili e quelle dedicate allo studio delle aree suddette. E' ammessa inoltre la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e specifiche opere pubbliche o di interesse pubblico relative a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, previa verifica di compatibilità con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, validata dalle Autorità competenti alla difesa idraulica. Si ammettono infine alcuni limitati interventi sugli edifici esistenti, al solo scopo di evitarne il degrado e l'abbandono, con conseguenze negative per il corso d'acqua.

Nella zona A1 (alveo attivo) e per una fascia di 10 m dalla sponda sono previste limitazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite per la fascia A, per cui di fatto si ammettono solamente interventi di mantenimento o ripristino dell'area di esondazione e delle sue caratteristiche naturali. Nella zona A2 (alveo di piena) si ammettono, oltre a quanto consentito nella fascia A, le attività agricole e alcuni interventi connessi, nonché la riqualificazione degli esistenti impianti per lo sport e il tempo libero, ad esclusione dei campeggi. Nella zona A3 (alveo di piena con valenza naturalistica) sono inibite tutte le attività vietate nelle zone A1 e A2, comprese quindi le attività agricole, e in generale ogni intervento che alteri il sistema ecologico esistente, nemmeno se connesso ad elettrodotti e impianti di telecomunicazioni, mentre si consentono alcune attività ammesse nelle Zone di tutela naturalistica secondo quanto previsto dal PTPR.

Nella fascia B (art. 12), come nella fascia A, si vietano tutti gli interventi di trasformazione incompatibili con gli obiettivi dichiarati, ad eccezione di quelli espressamente consentiti nella fascia e nelle singole zone interne. Tra gli interventi consentiti rientrano tutti quelli ammessi nella fascia A (che non siano in contrasto con quelli specificamente dettati per la fascia B), le normali pratiche agricole e alcuni limitati interventi sugli edifici esistenti (previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa). Le opere di nuova costruzione sono ammesse solo per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale (fatte salve le altre limitazioni del piano che impongono di evitare la dispersione insediativa).

Per la disciplina delle zone fluviali interne, il PTCP prevede maggiori limitazioni solo nelle aree dove devono essere mantenute o ripristinate le condizioni di naturalità dell'ambiente fluviale, ossia nelle zone B1 e B2, dunque la zona B3, quella antropizzata (ad uso agricolo o insediativo), mantiene la medesima disciplina che vale nella fascia B nel suo complesso.

Nella fascia C (art. 13) sono ammessi tutti gli interventi ammessi nelle fasce A e B e tutti quelli compatibili con gli obiettivi dichiarati. Per gli interventi infrastrutturali di maggiore impatto e per quelli insediativi l'ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico nell'ambito del PSC, dove chiaramente la verifica è comunque richiesta in tutte le aree urbanizzabili comprese nella fascia C. Fintanto che un Comune non si dota di PSC tale verifica deve essere fatta in sede di Variante al PRG, per ogni singola trasformazione proposta. In generale, il PTCP fa proprio l'assunto secondo cui occorre sempre accertarsi dell'effettivo contenimento della piena assegnata alla fascia B, senza il quale le aree poste in fascia C devono essere trattate, cioè normate, alla stregua di una fascia B. Come indicato dalla norma, le situazioni critiche possono essere rilevate (1) a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento, (2) sulla

base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale o (3) a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti (es. AdB attraverso i tracciati B di progetto).

Per la disciplina delle zone fluviali interne, il PTCP non opera più una distinzione basata sul presunto diverso livello di pericolosità delle zone cosiddette "protette" (C1) e "non protette" (C2). In questo caso occorrerebbe infatti preliminarmente definire le tipologie di opere che possono effettivamente esercitare una difesa idraulica, stabilirne l'efficacia locale e infine decidere se siano più gravosi i fenomeni associati ad una zona protetta o quelli associati ad aree non protette (la C2 conosce allagamenti più frequenti ma più gradualmente mentre la zona C1 va soggetta a fenomeni meno frequenti ma più impulsivi, legati a tracimazioni o rotture d'argine; la C1 è diffusamente presente in pianura, in presenza delle arginature, mentre la C2 è maggiormente diffusa nei tratti di monte). La suddivisione cartografica viene quindi mantenuta non tanto per individuare l'entità assoluta della pericolosità quanto per una stima di massima delle modalità di sviluppo dei fenomeni associati alla fascia. A livello normativo, invece, si è data più importanza alle verifiche idrauliche locali del rischio, da aggiornare quando necessario.

Il PTCP consente comunque ai Comuni di disporre determinate limitazioni aggiuntive rispetto a quelle dettate dalla norma provinciale, da far valere in tutta la fascia C o nella sola Zona C2. Tali limitazioni aggiuntive sono pensate per quei Comuni dove la fascia C occupa una limitata porzione del territorio di competenza.

Per la regolamentazione delle fasce I ed L, il PTCP generalmente rinvia alla disciplina prevista per altre fasce/zone (art. 14).

Le previsioni urbanistiche esistenti sono attuabili nella misura in cui ciascun piano ha previsto per esse uno specifico regime di salvaguardia, alle rispettive condizioni (e considerando le relative cartografie), con prevalenza del regime più restrittivo in caso di sovrapposizione (art. 10 comma 13). Dal momento che nella fascia A la pianificazione provinciale, sulla base di quella regionale, non ammette alcuna salvaguardia delle previsioni urbanistiche previgenti all'apposizione della fascia stessa, la salvaguardia va verificata per la sola fascia B, dove invece ogni piano ha previsto specifiche misure (il PTCP all'art. 12 comma 6ter), le quali dunque convivono purché non in contrasto tra loro.

Per la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, il PTCP, all'art. 10, rinvia alla sezione specificamente dedicata all'argomento (dall'art. 37 all'art. 50), che a sua volta si completa con lo strumento di settore PPGR, dove si sono assunte le disposizioni della pianificazione sovraordinata.

Seppure in modo implicito, anche il recepimento delle disposizioni sovraordinate relative alle attività estrattive è in gran parte demandato alle sezioni del PTCP specificamente dedicate all'argomento (art. 116), che a loro volta si completano con lo strumento di settore PIAE.

Note applicative

Lo studio del rischio idraulico previsto per tutte le situazioni individuate dal PTCP (art. 10 comma 10) deve essere sempre esteso ad un tratto significativo del corso d'acqua. Le classi di rischio idraulico devono essere preferibilmente distinte nei 4 livelli - moderato, medio, elevato e molto elevato – come da art. 7 comma 2 delle Norme PAI. Le aree attribuite alle classi R1 e R2 sono quelle meno problematiche e possono quindi ospitare limitati interventi di trasformazione, non altrimenti localizzabili, mentre le aree attribuite alle classi R3 o R4 devono essere considerate in modo differente a seconda che si tratti di aree libere o urbanizzate: le prime da ritenersi inidonee alle nuove edificazioni, le seconde segnalate per esigenza di protezione.

Come già indicato nella Scheda n. 1, sui tratti indicati nel paragrafo 1.2.1 Reticolo idrografico come oggetto di ulteriori verifiche, coesistono le delimitazioni e i regimi di tutela del PTCP e del PAI, esplicitando la loro efficacia nei termini più restrittivi previsti dalle rispettive discipline di tutela.

SCHEDA 6 – Piena di progetto

PAI

Come stabilito dall'art. 10 delle Norme del PAI, AdB definisce, attraverso la Direttiva n. 2 emanata con delib. CI n. 18/2001, la cosiddetta "Direttiva-piene", i valori convenzionali della portata di riferimento lungo l'asta fluviale da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica.

Per eventuali aggiornamenti o deroghe ai suddetti valori si fa riferimento allo stesso art. 10 e all'art. 1 comma 9 del PAI, alla delib. CI n. 12/2008 e al Par. 1.3 della Direttiva n. 4 emanata con delib. CI n. 18/2001, come sostituito dalla delib. CI n. 10/2006.

PTCP
<p>I valori della Direttiva-piene costituiscono la componente idrologica utilizzata per il calcolo delle aree esondabili, dunque vengono utilizzate anche per l'individuazione delle fasce fluviali a scala di bacino.</p> <p>Rispetto a tale funzione, il PAI può trovare una valida fonte informativa supplementare proprio nel PTCP, che detiene i valori di portata relativi a tratti di corsi d'acqua non considerati dal piano di bacino (né dagli ulteriori studi di AdB elaborati ai sensi dell'art. 1 comma 9 delle Norme PAI, secondo le modalità di cui alla delib. C.I. n. 12/2008) e che, sui tratti comuni, dispone di un maggior numero di punti di calcolo delle portate di riferimento per assegnati tempi di ritorno (sezioni idrologicamente significative, tali sono quelle dove la portata di piena al colmo calcolata con metodi statistici varia in misura apprezzabile lungo l'asta).</p> <p>Sui tratti comuni, in corrispondenza di sezioni confrontabili, i valori di portata del PTCP presentano alcuni scostamenti dovuti in qualche caso all'utilizzo di un maggior numero di stazioni di misura delle serie storiche delle portate, ma soprattutto al fatto di aver impiegato un diverso metodo di valutazione delle portate dal punto di vista idrologico. Nell'ambito della Direttiva-piene del PAI la valutazione delle portate al colmo è avvenuta infatti attraverso l'impiego di un metodo di regionalizzazione delle portate a scala di bacino idrografico del Po, integrato con un modello deterministico di costruzione delle onde di piena. Per il PTCP, visto il maggior dettaglio di lavoro, si è fatto ricorso, oltre alla regionalizzazione delle portate a scala di sottobacino idrografico, anche alla regionalizzazione delle precipitazioni di breve durata e forte intensità (per le quali esiste una rete di stazioni di misura molto più fitta e con serie storiche decisamente più estese rispetto alle misure delle portate), da cui è stata fatta discendere la valutazione delle portate al colmo per i diversi tempi di ritorno tramite l'applicazione dei due metodi indicati nella stessa Direttiva-piene per il calcolo delle portate sui piccoli bacini idrografici (metodo razionale e metodo S.C.S.).</p> <p>Ulteriori valori di portata si sono resi disponibili negli ultimi anni a seguito di studi idrologici di dettaglio che hanno riguardato in particolare i torrenti Tidone e Arda e recuperato le serie storiche delle portate in ingresso e in uscita dai rispettivi invasi regolati dalla Diga del Molato e dalla Diga di Mignano. Su tale base, nell'ambito degli studi citati è stato calcolato anche l'effetto di laminazione a valle dovuto alla presenza dell'invaso su alcune delle portate di piena di riferimento. Nelle valutazioni idrologiche del PTCP tali valori sono stati acquisiti e integrati in modo da avere la serie completa delle portate al colmo di riferimento per i tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni.</p> <p>Tutti i dati idrologici raccolti sono indicati nel Quadro Conoscitivo del Piano (Allegato B1.9) e sono stati utilizzati per verificare le delimitazioni delle fasce fluviali. Nella maggior parte dei casi non si è reso tuttavia necessario operare una scelta tra i diversi valori disponibili, in quanto, ai fini della delimitazione delle fasce, differenze apparentemente significative danno effetti spesso trascurabili. Accade infatti che le differenze in gioco rientrino nel grado di approssimazione associabile alle stime idrologiche, convenzionalmente intorno al 20%, o che comunque non si produca una variazione apprezzabile del livello idrometrico nel profilo di piena corrispondente, che, com'è noto, dipende da numerosi altri fattori, primi fra tutti quelli connessi alla morfologia fluviale.</p>
Note applicative
<p>I valori indicati nel PTCP possono essere utilizzati per le verifiche di rischio idraulico previste in ambito urbanistico, costituendo in ogni caso riferimento unico per i tratti non fasciati dal PAI.</p> <p>Tali valori possono essere presi in considerazione anche ai fini dell'applicazione della Direttiva-piene ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PAI e relative direttive d'attuazione.</p>

2.2. Modalità di modifica ed integrazione del PTCP sui temi oggetto di Intesa

2.2.1. Reticolo idrografico

NUOVE DELIMITAZIONI

Le nuove delimitazioni delle fasce fluviali A, B e C su tratti precedentemente non fasciati è promossa all'art. 25, comma 4, delle NdA del PAI e, inquadrata come ridefinizione, ammessa dall'art. 10, comma 6, delle Norme del PTCP, secondo quanto consentito dall'art. 7 delle Norme del PTPR.

Tale attività deve essere condotta coerentemente con i criteri e i metodi indicati nel Quadro Conoscitivo del PTCP, in particolare all'All. B1.9 e relative Appendici, in linea con il "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" descritto all'Allegato 3 al Titolo II delle NdA del PAI e con quanto previsto dalla Direttiva "Piena di progetto" dell'AdBPo.

Per i tratti di corsi d'acqua per i quali la nuova delimitazione rappresenta estensione verso monte delle fasce fluviali dovrà essere garantita l'unitarietà dei limiti delle fasce e la coerenza dei valori di portata nelle sezioni di raccordo tra la nuova delimitazione e quella esistente.

Le nuove delimitazioni delle fasce A, B e C sono assoggettate alle procedure di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e devono essere assunte prioritariamente tramite Variante al PTCP e aggiornamento della presente Intesa, con modalità concordate nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 7 dell'Intesa.

Qualora ricorrano condizioni d'urgenza, in attesa di aggiornare l'Intesa e avviare le procedure di Variante al PTCP, è possibile ricorrere all'adozione di misure temporanee di salvaguardia.

Le nuove delimitazioni devono essere trasmesse dalla Provincia alla Regione Emilia-Romagna e all'AdBPo, secondo la "Specifiche tecnica per il trasferimento dei dati informativi" qui allegata.

MODIFICHE DELLE DELIMITAZIONI

Le modifiche alle fasce fluviali A, B e C sono riconducibili alle seguenti categorie:

- MODIFICHE A SCALA LOCALE ("RETTIFICHE")

Coerentemente con quanto previsto all'art. 27, comma 3, delle NdA del PAI, nonché dall'art. 10, comma 7, delle Norme del PTCP, come da art. 7, comma 2, del PTPR, gli strumenti di pianificazione possono far coincidere i limiti delle fasce A, B e C con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei rispettivi piani, rispettandone comunque l'unitarietà. Tali modifiche devono quindi (1) limitarsi a variazioni di modesta entità, (2) discendere unicamente da una valutazione degli elementi morfologici del territorio idonei a contenere la piena di riferimento, tramite rilievi più recenti e di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati nei piani di cui si propone modifica, e (3) mantenere l'unitarietà delle fasce, con particolare riguardo all'andamento delle stesse ai confini amministrativi dei territori comunali/provinciali.

Nel rispetto delle suddette condizioni, tali modifiche non danno luogo a variazione degli strumenti di pianificazione.

- MODIFICHE DI AREA VASTA

Qualora la verifica dell'evoluzione dei processi fluviali e dello stato di realizzazione delle opere programmate evidenzii l'inidoneità delle delimitazioni, possono essere promosse proposte di modifica delle fasce fluviali supportate da specifici approfondimenti e aggiornamenti dei rilievi.

Le modalità di sviluppo di tali studi di supporto devono essere allineate a quanto già sperimentato dall'AdBPo con gli Studi di fattibilità della sistemazione idraulica e dalla Provincia secondo quanto illustrato nel Quadro Conoscitivo del PTCP.

Tali studi possono essere promossi da ciascuno degli Enti firmatari dell'Intesa e devono essere presentati nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 7 dell'Intesa stessa e condotti di concerto con AdBPo a garanzia dell'unitarietà a scala di bacino del fiume Po.

In considerazione dell'entità delle modifiche derivanti dalle suddette attività di studio, sarà valutata la necessità di procedere ad una Variante del PTCP e all'aggiornamento della presente Intesa, con modalità concordate nell'ambito del suddetto Gruppo di Lavoro.

In tal caso, le modifiche sono riconducibili a ridefinizioni e, come previsto dal PTCP all'art. 10, comma 6, delle Norme, in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 3, delle Norme del PTPR, per la loro assunzione negli strumenti di pianificazione dovranno essere comunque seguite le procedure di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000.

Gli studi di approfondimento di area vasta a carattere di necessità a scala di bacino, in adempimento dell'art. 1, comma 9, delle NdA del PAI e della Del. C.I. AdBPo n. 12/2008 o in recepimento di dispositivi nazionali o comunitari, sono promossi dall'AdBPo e preventivamente comunicati. Le eventuali modifiche alle delimitazioni delle fasce che possono scaturire da tali approfondimenti/adempimenti danno corso ad una Variante del PAI, salvo che le parti convengano di intraprendere le procedure di Variante al PTCP, aggiornando l'Intesa.

Anche i Comuni hanno la facoltà di proporre modifiche alle fasce fluviali ricadenti nel proprio territorio. Tali modifiche devono essere dichiarate e documentate preliminarmente all'adozione del PSC o relativa Variante, in modo da consentire alla Provincia, nel caso non si tratti di rettifiche, di attivare le consultazioni previste dalla presente Intesa e di governare il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000.

Le modifiche al PTCP sono comunque da effettuarsi secondo le procedure di cui all'art. 27 o 27-bis della L.R. n. 20/2000.

Tutte le modifiche devono essere trasmesse dalla Provincia alla Regione Emilia-Romagna e all'AdBPo, secondo la "Specificazione tecnica per il trasferimento dei dati informativi" qui allegata.

2.2.2. Dissesti di versante

AGGIORNAMENTI DELLE DELIMITAZIONI

Le nuove o diverse delimitazioni degli elementi componenti il quadro del dissesto sono previste dall'art. 1, comma 9, delle NdA del PAI e dall'art. 30, comma 3, delle Norme del PTCP, nel rispetto dell'art. 26, comma 2, del PTPR.

Devono essere proposte in coerenza con quanto previsto dall'art. 18 delle NdA del PAI, sulla base delle direttive emanate dalla Regione, DGR n. 126/2002, e da AdBPo, Del. CI n. 16/2003, e nel rispetto di quanto previsto dal PTCP, all'art. 31, commi 3, 4 e 5, delle Norme.

In considerazione della tipologia ed entità degli aggiornamenti proposti, sarà valutata la necessità di procedere ad una Variante del PTCP e all'aggiornamento della presente Intesa, con modalità concordate nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 7 dell'Intesa stessa.

In tal caso, dovranno essere comunque seguite le procedure di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000 per l'allineamento degli strumenti di pianificazione.

Le modifiche del dissesto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- MODIFICHE A SCALA LOCALE

Tali modifiche possono riguardare la classificazione e/o l'estensione di un elemento esistente o l'introduzione di un nuovo elemento di rango quantomeno provinciale (fa fede la legenda).

Possono essere proposte da ciascuno degli Enti firmatari dell'Intesa.

Le ipotesi di aggiornamento vengono vagliate dal Gruppo di Lavoro di cui all'art. 7 dell'Intesa per accertare la correttezza e l'opportunità della modifica.

- MODIFICHE DI AREA VASTA

Tali modifiche discendono da revisioni e aggiornamenti dello stato dei dissesti, tenuto conto del loro carattere evolutivo e delle esigenze di monitoraggio dell'attuazione dei piani e dei loro effetti sul sistema ambientale.

Ciascuno degli Enti firmatari dell'Intesa può promuovere iniziative volte a verificare ed eventualmente aggiornare il quadro del dissesto e quindi proporle nell'ambito del suddetto Gruppo di Lavoro per la necessaria condivisione.

Anche i Comuni hanno la facoltà di proporre modifiche ricadenti nel proprio territorio. Tali modifiche devono essere dichiarate e documentate preliminarmente all'adozione del PSC o relativa Variante, in modo da consentire alla Provincia di attivare le consultazioni previste dalla presente Intesa e di governare il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000.

Le modifiche al PTCP sono comunque da effettuarsi secondo le procedure di cui all'art. 27 o 27-bis della L.R. n. 20/2000.

Le modifiche devono essere trasmesse dalla Provincia alla Regione Emilia-Romagna e all'AdBPo, secondo la "Specificazione tecnica per il trasferimento dei dati informativi" qui allegata.

Allegato 1. Elaborati del PTCP pertinenti ai contenuti dell'Intesa

RELAZIONE

(par. 3.1.5 “La qualità del reticolo idrografico” e par. 3.1.6 “La qualità del suolo”)

NORME

(articoli: 10; 11; 12; 13; 14; 30; 31; 32; 37÷50; 116)

Allegati

- All. N10 - Elenco delle zone sismiche, delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e degli abitati da consolidare/trasferire
- All. R - (prospetti n.1, 2 e 3) - Elenco fattori escludenti per tipologie di impianto al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal precedente Piano rifiuti e confermate dal PPGR

CARTOGRAFIA

Tavole

- Tav. A1 - Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale
(11 tavole - scala 1:25.000)
- Tav. A3 - Carta del dissesto
(11 tavole - scala 1:25.000)
- Tav. vR1 - Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti
(2 tavole - scala 1:50.000)
- Tav. vR2 - Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti
(2 tavole - scala 1:50.000)

QUADRO CONOSCITIVO

VOLUME B - Sistema Naturale e Ambientale

(par. B1.1 “Il suolo e il sottosuolo” e par. B1.2 “La rete idrografica”)

Tavole

- Tav. B1.a - Carta delle unità geologiche
(scala 1:100.000)
Contenuti: Rappresentazione delle unità superficiali del substrato geologico marino e continentale, suddivise nei rispettivi domini di appartenenza.
- Tav. B1.b - Carta del dissesto
(scala 1:100.000)
Contenuti: Caratterizzazione delle aree soggette a dissesto attivo o potenziale.
- Tav. B1.d - Carta litologico-litotecnica
(scala 1:100.000)
Contenuti: Caratterizzazione delle proprietà fisico-meccaniche delle unità geologiche superficiali.

Tav. B1.f - Carta delle aree di pertinenza fluviale

(scala 1:100.000)

Contenuti: Rappresentazione degli areali fluviali individuati con criterio idraulico-morfologico, naturalistico-paesaggistico e urbanistico.

Allegati

 All. B1.1 (R) - La legenda geologica provinciale

Autore: Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (a cura di G. Daniele e M. Pizziolo)

Contenuti: Descrizione delle unità geologiche rappresentate nella Tav. B1.a.

 All. B1.2 (R) - La storia geologica del territorio piacentino

Autore: Provincia di Piacenza (a cura di Giovanna Baiguera)

Contenuti: Breve illustrazione delle tappe fondamentali della storia geologica e dell'assetto geologico attuale del territorio piacentino, con indicazione delle aree di affioramento delle unità rocciose maggiormente rappresentative, come individuate nella Tav. B1.a, secondo la classificazione rappresentata nell'All. B1.1 (R).

 All. B1.3 (R) - La cartografia regionale del dissesto

Autore: Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (a cura di M. Pizziolo)

Contenuti: Illustrazione della struttura e del contenuto informativo della cartografia regionale del dissesto.

 All. B1.4 (R) - Il dissesto nel territorio provinciale

Autore: Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (a cura di M. Pizziolo)

Contenuti: Illustrazione dei principali assetti tipologici e distributivi del dissesto piacentino.

 All. B1.9 (R) - La revisione delle fasce fluviali

+ Appendice 1 - Sezioni trasversali per le simulazioni idrauliche
+ Appendice 2 - Analisi idrologica e idraulica dei corsi d'acqua (elaborato del PTCP-2000)
+ Appendice 3 - Fasce "B di progetto" del PAI-2001

Autore: Ing. I. Fresia

Contenuti: Illustrazione delle analisi condotte per la verifica e l'aggiornamento delle fasce fluviali, con particolare riferimento ai contenuti previsti dalla pianificazione di bacino.

L'Appendice 2 consiste nella documentazione illustrativa del PTCP-2000, elaborata nel 1998 ma ancora valida nel suo impianto originario, di cui si ripropongono anche gli allegati contenenti i dati utilizzati per le elaborazioni allora compiute (Allegati 1 e 2 relativi ai dati di precipitazione e portata), tuttora in gran parte confermati salvo i locali aggiornamenti documentati nella relazione generale.

 All. B1.10 (R) - Criticità idrauliche della rete idrografica e linee di intervento

Autore: Ing. I. Fresia

Contenuti: Descrizione delle principali criticità della rete idrografica provinciale e delle possibili linee di intervento.

Allegato 2. Specifica tecnica per il trasferimento dei dati informativi

Le delimitazioni delle fasce fluviali sono trasmesse con dati digitali vettoriali in formato shapefile organizzati in tre strati informativi lineari:

- **Fascia_A_pl_xx**: contenente la perimetrazione del limite esterno della fascia A
- **Fascia_B_pl_xx**: contenente la perimetrazione del limite esterno della fascia B e B di progetto
- **Fascia_C_pl_xx**: contenente la perimetrazione del limite esterno della fascia C

dove al posto del codice xx sarà indicato l'anno di aggiornamento a cui si riferisce il file.

Le informazioni alfanumeriche sono trasmesse utilizzando il formato dbfIV in forma tabellare con lo schema dei campi compilato come indicato di seguito:

- **Fascia**: campo testuale di 15 caratteri contenente l'indicazione della Fascia (A, B, B-progetto, C)
- **Art_PTCP**: campo testuale di 5 caratteri contenente l'indicazione dell'articolo del PTCP di riferimento
- **Lunghezza**: Campo numerico di 12 cifre contenente la misura dei singoli oggetti

Ogni tabella acquisisce lo stesso nome del file shape a cui è associata.

Le delimitazioni degli elementi di dissesto sono trasmessi con dati digitali vettoriali in formato shapefile organizzati nel seguente strato informativo poligonale:

- **Diss_pol_xx**

dove al posto del codice xx sarà indicato l'anno di aggiornamento a cui si riferisce il file.

Le informazioni alfanumeriche sono trasmesse utilizzando il formato dbfIV in forma tabellare con lo schema dei campi compilato come indicato di seguito:

- **ID**: campo numerico intero di 7 cifre contenente l'indice della tabella
- **CP_COD**: campo testuale di 4 caratteri contenente il codice del deposito della Carta Geologica Regionale
- **PTCP_COD**: campo testuale di 50 caratteri contenente la classificazione del deposito nell'Inventario del Dissesto
- **PAI_COD**: campo testuale di 20 caratteri contenente la classificazione del deposito nel PAI
- **Area**: Campo numerico decimale di 18 cifre contenente la misura dei singoli oggetti



La tabella acquisisce lo stesso nome del file shape a cui è associata.

I dati trasmessi saranno localizzati nel sistema di riferimento **UTM zona 32 ED50** (EPSG 23032).

Allegato 3. Proposta di agenda


Tema	Oggetto	Scadenza
1 – Valutazione efficacia dell'intesa	Esame congiunto degli esiti dell'intesa, dei problemi emergenti dall'attuazione della stessa e redazione del Report periodico	31/12 di ogni anno
2 – Aggiornamenti e approfondimenti conoscitivi/normativi	Esame congiunto delle esigenze o opportunità di aggiornamento e approfondimento e redazione del Report corrispondente	Da concordare
3 – Casi-studio (reti idrauliche)	Torrente Arda – Criticità e linee di intervento	Da concordare
4 – Casi-studio (reti idrauliche)	Analisi territoriale degli impianti esistenti di trasformazione degli inerti naturali in relazione allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti (inerti da demolizione) all'interno delle fasce fluviali	Da concordare
5 – Casi-studio (dissesti)	Analisi territoriale dei fenomeni franosi che interessano centri abitati	Da concordare
6 – Casi-studio (ecologia e paesaggio)	Progettazione integrata per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo delle reti ecologiche	Da concordare
7 – Problemi interpretativi della normativa di settore	Esame congiunto delle problematiche emergenti in sede di abilitazione degli interventi di trasformazione territoriale	Da concordare

Allegato 4. Individuazione dei tratti fluviali oggetto di ulteriori verifiche (*)


LEGENDA	
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PROVINCIA DI PIACENZA	
	A1 Alveo attivo o invaso
	A2 Alveo di piena
	A3 Alveo di piena con valenza naturalistica
	B1 Zona di conservazione del sistema fluviale
	B2 Zona di recupero ambientale del sistema fluviale
	B3 Zona ad elevato grado di antropizzazione
	C1 Zona extraarginale o protetta da difese idrauliche
	C2 Zona non protetta da difese idrauliche
	Fascia di integrazione dell'ambito fluviale
PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	
	Fascia fluviale A
	Fascia fluviale B
	Fascia fluviale C
	Fascia fluviale B di progetto
PIANO STRAORDINARIO PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (PS267)	
	B - PR
	I
	Limite del tratto oggetto di ulteriori verifiche
	Limite amministrativo comunale

(*) Rif. pag. 18 della Relazione tecnico-normativa e artt. 2 e 4 dell'Intesa.


TRATTO 01 - Fiume Trebbia - sponda sinistra - Loc. San Nicolò - Comune di Rottofreno




TRATTO 02 - Torrente Nure - sponda sinistra e destra - Loc. Roncaglia/Fossadello - Comuni di Piacenza e Caorso




TRATTO 03 - Torrente Nure - sponda sinistra - Loc. S. Rocco (stabilimento ex De Rica) - Comune di Podenzano



TRATTO 04 - Torrente Chiavenna - sponda sinistra - Loc. Saliceto - Comune di Cadeo



TRATTO 05 - Torrente Chiavenna - sponda sinistra - Torrente Chero - sponda destra - Loc. Roveleto - Comune di Cadeo



TRATTO 06 - Torrente Chiavenna - sponda sinistra e destra - Loc. Montagnano - Comuni di Lugagnano Val d'Arda e Castell'Arquato Val d'Arda

